

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE
DELLA
TOSCANA**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

DELLA

REGIONE TOSCANA

**MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL' ANNO
2012**

Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Dott. MARIO CICALA

Presidente Responsabile dell'Ufficio del Massimario

Avv. Mario Mariotti

Estensori delle massime:

Avv. Mario Mariotti

Dr. Renato Pietrini

Dr. Francesco Ricci

Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana:
Direttore: Dott.ssa Barbara Capotorto

Coordinatrice responsabile del Massimario: Dott.ssa Claudia La Bozzetta
Collaboratori: Giuseppe Apicella e Rosaria Garau

**INDICE DELLE MASSIME
DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE TOSCANA
PER MATERIA FISCALE**

IMPOSTE INDIRETTE.....	p. 6
Imposta sul valore aggiunto.....	p. 7
Imposta di registro.....	p. 20
Imposta sulle successioni e donazioni.....	p. 26
Imposte ipotecarie e catastali.....	p. 29
Tasse automobilistiche.....	p. 31
IMPOSTE DIRETTE.....	p. 33
Imposta sul reddito delle persone fisiche.....	p. 34
Imposta sul reddito delle società.....	p. 38
FINANZA LOCALE.....	p. 48
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	p. 49
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.....	p. 51
Imposta comunale sugli immobili.....	p. 54
Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.....	p. 59
Imposta Regionale sulle attività produttive	p. 61
Tributi locali vari.....	p. 63
PROCESSI	p. 65
Riscossione.....	p. 66
Accertamento imposte.....	p. 71

Violazioni e sanzioni.....	p. 84
Contenzioso.....	p. 87
TERRITORIO.....	p. 101
Catasto	p. 102
ECONOMIA PUBBLICA.....	p. 104
Finanza pubblica.....	p. 105

MASSIME
DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLA
REGIONE TOSCANA

per
materia fiscale e voce di classificazione

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sul valore aggiunto

Imposta di registro

Imposte sulle successioni e donazioni

Imposte ipotecarie e catastali

Tasse automobilistiche

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

VOCE

Accertamento e controlli
Acquisti ed importazioni con plafond
Agenzie di viaggio e turismo (regime speciale)
Agevolazioni ed esenzioni
Agricoltura (regime speciale)
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Competenze e poteri uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Dichiarazione d'imposta
Dichiarazioni e comunicazioni varie
Documenti di consegna
Editoria (regime speciale)
Enti non commerciali
Esercizio di più attività
Fattura
Liquidazioni
Momento impositivo
Operazioni escluse
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
Operazioni non imponibili
Regimi speciali vari
Ricevuta e scontrino
Rimborsi
Riscossione e versamento
Rivalsa e detrazione d'imposta
Scambi comunitari ed extracomunitari
Scritture contabili
Semplificazione per contribuenti minimi e minori
Settore immobiliare (regime speciale)
Società controllanti e controllate
Soggetti passivi
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Violazioni e sanzioni
Volume d'affari

Iva – Accertamento e controlli

Presunzioni di cessione e di acquisto – Onere della prova – Spetta all'Amministrazione finanziaria.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Guiducci)
Sentenza n. 61 del 26/09/2012*

Per l'accertamento di vendite eseguite senza l'emissione della fattura l'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria mediante l'allegazione degli elementi significativi e degli indizi, mentre spetta al contribuente la dimostrazione della prova contraria.

Iva – Accertamento e controlli

Invito dell'Ufficio ad esibire o trasmettere atti e documenti ex art. 51, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Obbligo di motivazione della richiesta – Sussiste – Obbligo di sollecitare la presentazione di un documento eventualmente mancante – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Pichi)
Sentenza n. 63 del 05/11/2012*

La richiesta di documenti da parte dell'Ufficio fiscale con la generica giustificazione “ai fini del controllo della sua posizione per gli anni” è carente della specifica motivazione richiesta dall'art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. 26.10.1972, n. 633, in quanto è ovvio che l'Ufficio debba controllare le posizioni fiscali. Qualora sia stata rilevata la mancanza di un documento è obbligo dell'Ufficio di sollecitarne la consegna. Va rilevato comunque che, per il controllo delle operazioni riguardanti l'applicazione dell'imposta tra soggetti IVA, l'Ufficio deve sempre controllare la contabilità di ambedue le parti onde evitare accertamenti discordi tra venditore e compratore.

Iva - Agevolazioni ed esenzioni

Revoca agevolazioni prima casa - Applicazione Iva al 4% di cui alla tabella A, parte II, n.21, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, oltre il termine triennale ex art 76, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 - Illegittimità - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Pellegrino)
Sentenza n. 23 del 02/04/2012*

L'art. 11, comma 1, legge 27.12.2002, n. 289, che ha previsto una proroga di due anni dei termini per la rettifica e liquidazione della maggiore imposta, non trova applicazione per la decadenza dei benefici fiscali per l'acquisto prima casa di cui alla tabella A, parte II, n. 21, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, in quanto la proroga dei termini all'azione della Amministrazione Finanziaria. attraverso l'interpretazione dell' art. 10, legge 27.12.2002, n. 289 e dell'art.11, legge 27.12.2002, n. 289 si deve intendere essenzialmente riferita ai soggetti che hanno usufruito del condono e non ad altri.

Iva - Aliquote

Costruzione di case da classificare catastalmente come case di abitazione non di lusso – Applicabilità aliquota agevolata - Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Calussi)
Sentenza n. 54 del 30/03/2012*

Alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso ed alla loro vendita si applica l'aliquota agevolata del 10% in forza della natura del bene ed al suo conseguente accatastamento e non per l'uso cui esso sarà destinato.

Iva - Aliquote

Lavori edili di ristrutturazione ed ampliamento – Immobili destinati ad attività turistico alberghiera - Applicabilità della percentuale agevolata – Art. 43 d.P.R. 22.12.1986 n. 917 - Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Pedroni Manconi, Est. Balli)
Sentenza n. 136 del 04/04/2012*

La strumentalità dei beni immobili destinati ad attività turistico alberghiera ha carattere oggettivo siccome può desumersi dall'art. 43, d.P.R. 22.12.1986 n. 917 e non rileva la loro l'utilizzazione per l'esercizio dell'impresa in quanto per le loro caratteristiche non sono suscettivi di diversa destinazione senza radicali trasformazioni. Va quindi, in caso di lavori edili di loro ristrutturazione ed ampliamento, applicata, sulle fatture, l'aliquota Iva agevolata 10%.

Iva - Ambito di applicazione

Comune che concede ad una società l'uso della rete di distribuzione del gas ricevendone un canone corrispettivo – Natura privatistica del rapporto con assoggettamento ad Iva del corrispettivo – E' tale.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Di Rollo)
Sentenza n. 7 del 09/02/2012*

Il Comune che concede ad una società l'uso della rete di distribuzione del gas, che rimane di sua proprietà, e ne riceve un corrispettivo attraverso il pagamento di un canone, da parte della società concessionaria del servizio di distribuzione del gas, compie un attività economica che va assoggettata ad Iva ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 20.10.1972, n. 633. Si tratta, infatti, di un rapporto sinallagmatico instaurato tra il Comune e l'azienda concessionaria del servizio, che ha per oggetto un'obbligazione di fare.

Iva - Base imponibile

Vendite immobiliari – d.l. 04.07.2006 n. 223 - Obbligo di veritiera e corretta fatturazione – Sussiste - Esclusione di determinazione della base imponibile in modo automatico.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)
Sentenza n. 29 del 11/05/2012*

Anche prima del d.l. 04.07.2006 n. 223 la parte venditrice aveva l'obbligo di fatturare in modo corretto e veritiero il corrispettivo delle vendite immobiliari sia ai fini Iva che di imposizione diretta e va pertanto escluso che prima della promanazione di questa normativa il contribuente potesse determinare la base imponibile in base alla valutazione automatica imperniata sul valore della rendita catastale posto che è erroneo confondere la normativa vigente ai fini dell'Imposta di Registro con quella ai fini Iva e di imposizione diretta.

Iva - Base imponibile

Caparra in un contratto sottoposto a condizione sospensiva – L'importo versato è invece da considerarsi acconto sul prezzo se non è comprovata anche da altri elementi e pattuizioni l'effettiva volontà di costituire una caparra.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Pellegrini)
Sentenza n. 78 del 03/12/2012*

Una somma versata in un atto preliminare di compravendita sottoposto a condizione sospensiva non può essere considerata caparra perché l'istituto della caparra mal si attaglia ad un contratto per il quale non vi è certezza della sua positiva conclusione e quindi per la

rischiosità della caparra stessa. Per tale motivo la volontà del versamento di una somma a titolo di caparra e non a titolo di acconto sul prezzo deve risultare anche da altre pattuizioni.

Iva - Condono, amnistia e concordato

Provvedimenti di condono – Inapplicabilità dei benefici previsti dall’art. 12, legge 27.12.2002, n. 289 – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Pecchioli)
Sentenza n. 155 del 17/10/2012*

Sono inapplicabili i benefici previsti dall’art. 12, legge 27.12.2002, n. 289, relativamente alla definizione di una cartella esattoriale con il pagamento del solo 25% dell’Iva iscritta a ruolo. Infatti l’applicazione del citato art. 12 ai fini Iva comporta una rinuncia parziale alla riscossione dell’imposta che è incompatibile con la Sesta Direttiva CE in materia di Iva.

Iva - Condono, amnistia e concordato

Definizione della cartella esattoriale per il pagamento dell’Iva, ex art. 12, legge 27.12.2002, n. 289 – Diniego di condono – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Lilla)
Sentenza n. 86 del 17/12/2012*

Il diniego del condono, richiesto dal contribuente per la riduzione del 25% dell’importo di Iva iscritto a ruolo, è legittimo in quanto l’art. 12 della legge 27.12.2002, n. 289, nella parte in cui consente di definire una cartella esattoriale con il pagamento del 25% dell’importo di Iva iscritto a ruolo, comporta una rinuncia parziale alla riscossione dell’Iva incompatibile con il diritto comunitario (S.C., Sezioni Unite, Sentenza 17.02.2010, n. 3674).

Iva – Contenzioso

Cancellazione della società dal Registro delle imprese – Effetti sul processo tributario – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 272 del 04/12/2012*

Una volta liquidata e cancellata la società dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica non più esistente né nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio amministratore atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico a costoro nei rapporti con la A.F., anche considerato che la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale.

Iva – Dichiarazioni d’imposta

Compensazione del credito Iva con debiti relativi a differenti tributi – Compensazione orizzontale – Limiti quantitativi - Violazione meramente formale – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzoni, Est. Calvori)
Sentenza n. 109 del 20/09/2012*

Non può ritenersi violazione meramente formale la cosiddetta compensazione orizzontale (compensazione del credito Iva con debiti per tributi e contributi diversi) posto che l’utilizzo in compensazione di un credito di imposta – sebbene esistente e spettante – oltre il limite quantitativo di legge non configura una violazione meramente formale considerato che incide sul versamento del tributo o contributo recando danno all’Erario nella misura in cui viene accreditato, per tributi o contributi diversi e dovuti, un versamento oggetto di compensazione

a prescindere dalla verifica dell'esistenza o meno del credito indicato nella delega F24 ovvero del rispetto del limite di compensabilità del credito stesso.

Iva – Fattura

Inoperatività della società accertata – Emissione di fatture – Falsità soggettiva ed oggettiva delle stesse – Esigenza di riscontro fattuale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli)

Sentenza n. 90 del 12/10/2012

La possibile inoperatività di una società (qui edile) non implica necessariamente che le operazioni ed i lavori che questa abbia posto in essere determinino la falsità oggettiva delle fatture emesse competendo all'Ufficio provarla e non solamente presumerla. Quanto alla loro pretesa falsità soggettiva, del pari non possono considerarsi probatoriamente capienti circostanze indiziarie quali la pretesa mancanza di idonee strutture operative, dovendosi tener conto che le fatture possono essere state emesse, nell'ignoranza della committenza, in presenza di (pur sanzionabile) manodopera di lavoro non denunciata ovvero i lavori subappaltati a ditte minori.

Iva – Operazioni escluse

Caparra confirmatoria – Assoggettabilità all'imposta - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)

Sentenza n. 109 del 18/07/2012

La caparra confirmatoria in un contratto preliminare di compravendita ha solo lo scopo di rafforzare l'obbligazione predeterminando l'importo del danno eventuale. Pertanto, la somma che rappresenta la caparra confirmatoria non può essere assoggettata ad Iva in quanto diventa parte del corrispettivo pattuito soltanto al momento della stipula del contratto definitivo e solo allora dovrà essere assoggettata all'Iva.

Iva – Operazioni esenti

Commissioni di delega a compagnia coassicuratrice – Operazioni esenti – Sono tali.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Moroni, Est. Beretta Anguissola)

Sentenza n. 22 del 21/02/2012

Con la "clausola di delega" una compagnia coassicuratrice attribuisce all'altra l'incarico di svolgere gli adempimenti connessi alla polizza ed ai sinistri che ne possono derivare. Tale incarico è inquadrabile come una forma di rappresentanza diretta per cui gli atti conclusi dalla delegataria esplicano i loro effetti nella sfera giuridica della compagnia delegante. Lo svolgimento di tale attività comporta per la delegataria il sostenimento di costi e spese e le commissioni di delega, pertanto, costituiscono soltanto il ristoro di tali spese e costi e, trattandosi di corrispettivi legati ad operazioni riguardanti il rapporto assicurativo, sono esenti da Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Iva – Operazioni imponibili

Cessione di beni immobili da parte di un soggetto d'imposta – Accertamento del valore normale – Valori O.M.I. – Costituiscono una presunzione semplice che assume valore di prova quando è integrata da ulteriori elementi con i requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Lepri)

Sentenza n. 70 del 11/05/2012

L'accertamento del valore normale della cessione di beni immobili con riferimento ai valori dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari, che pur costituendo una presunzione semplice, quando la presunzione sia integrata da ulteriori elementi con i requisiti della gravità, precisione e concordanza, assume il valore della prova della pretesa tributaria.

Iva – Operazioni imponibili

Accertamento in rettifica della dichiarazione annuale – Appalto per costruzione di nave – Prestazione di servizi – Sussiste – Cessione di beni – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Ricci)
Sentenza n. 34 del 17/05/2012*

L'appalto per la costruzione di nave costituisce una prestazione di servizi e non una cessione di beni, al riguardo richiamato l'art. 3, comma 1, d.P.R. 26.10.1972 n. 633 che espressamente definisce prestazioni di servizi quelle prestazioni (verso corrispettivo) dipendenti da contratti d'opera e contratti d'appalto.

Iva – Operazioni non imponibili

Cessioni intracomunitarie – E' onere del contribuente (cedente) dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali intracomunitari con i requisiti formali previsti dall'art. 41, comma 1, d.l. 30.08.1993, n. 331.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Pezzuti, Est. Del Re)
Sentenza n. 79 del 07/05/2012*

L'art. 41, comma 1, d.l. 30.08.1993, n. 331, dispone che "costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di altro stato membro, dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta". Nel caso in cui l'Amministrazione Finanziaria contesti la non imponibilità ai fini Iva di una cessione di beni nel territorio di altro stato membro effettuando il recupero dell'imposta è onere del contribuente produrre la prova dell'effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato dell'Unione Europea ove ha sede il cessionario soggetto d'imposta, destinazione che, peraltro, rende legittima l'emissione della fattura senza applicazione dell'imposta.

Iva – Operazioni non imponibili

Cessioni intracomunitarie – Violazioni e sanzioni – Circostanze attenuanti ed esimenti – Indicazione di una partita Iva non più esistente – Errore formale – Inapplicabilità della sanzione – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Lami, Est. Beretta Anguissola)
Sentenza n. 78 del 09/05/2012*

L'errore nella indicazione della partita Iva di un cliente, residente in altro Stato della Comunità Europea, dovuto alla mancata comunicazione da parte del cliente stesso del cambiamento della partita Iva, dovuto alla fusione con altra società, costituisce un errore meramente formale senza che sia stato arrecato alcun danno all'Erario. Pertanto, non può essere irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 18.12.1997, n. 471, in quanto ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge 27.07.2000, n. 212, la sanzione non può essere irrogata perché si è in presenza di una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta e ricorrendo inoltre agli estremi dell'art. 6, comma 5 bis, d.lgs. 18.12.1997, n. 472.

Iva – Operazioni non imponibili

Cessioni intracomunitarie effettuate con soggetti in possesso dei codici di identificazione Iva – Non imponibilità dell'imposta – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)
Sentenza n. 63 del 17/10/2012

Ai fini della non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni intracomunitarie non trova riscontro nella normativa il presupposto dell'iscrizione nel registro europeo VIES del soggetto con il quale vengono effettuate dette operazioni intracomunitarie. E' necessario, tuttavia, che il soggetto, che compie operazioni intracomunitarie non imponibili, sia in grado di dimostrare che il suo cliente o fornitore intracomunitario abbia il codice di identificazione Iva.

Iva – Regimi speciali vari

Acquisto di autovetture usate da altro acquirente nazionale il quale le aveva acquistate in altro paese comunitario – Obbligo del controllo sulla legittimità dell'applicazione del regime del margine – E' a carico del primo acquirente nazionale a meno che non sussista l'evidenza dell'illegittimità dell'applicazione di questo regime speciale.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)
Sentenza n. 57 del 10/10/2012

Il commerciante nazionale di autoveicoli usati acquistati da altro commerciante nazionale che li ha acquistati da soggetto residente in altro Stato della Comunità Europea non può essere imputabile dell'insussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime del margine se non quando esse risultino evidenti.

Iva – Rimborsi

Rimborso dell'imposta in presenza di altri crediti erariali ancora "sub judice" – E' dovuto.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Del Carlo)
Sentenza n. 7 del 10/01/2012

Un credito d'imposta certo ed esigibile, in quanto riconosciuto e convalidato dall'Agenzia delle Entrate, deve essere rimborsato al contribuente che ne ha richiesto il rimborso e non può essere compensato con altro credito erariale, ancora non definitivo in quanto oggetto di ricorso per cassazione.

Iva – Rimborsi

Rimborso di un credito di società fallita – "Fermo contabile" del credito – Condizioni.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bellagamba, Est. Maurici)
Sentenza n. 79 del 18/04/2012

L'art. 38 bis, comma 3, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633, limita ed impedisce l'esecuzione dei rimborsi a soggetti residenti nei casi in cui non siano stati contestati i reati previsti dall'art. 4, comma 1, n. 5), del d.l. 10.08.1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.1982, n. 516. In tutti gli altri casi il rimborso non può essere sospeso, come ha affermato la S.C. con la sentenza n. 29565 del 29.12.2011.

Iva – Rimborsi

Termine per la richiesta di rimborso Iva versata in eccesso – E' il termine previsto dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Pezzuti, Est. Del Re)
Sentenza n. 77 del 07/05/2012

L'art. 21, comma 2, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, dispone che la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Quindi, nel caso di Iva versata in eccesso, l'istanza di rimborso deve essere presentata entro due anni dal pagamento mentre, formatosi il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso, il credito rimane soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (S.C. Sentenze: 22.04.2005, n. 8461 e 12.01.2007, n. 526). D'altra parte non può essere applicato il termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 38, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 che riguarda i versamenti diretti delle imposte dirette, come dispone l'art. 19 del d.lgs. 26.02.1999, n. 46.

Iva – Rimborsi

Rimborso chiesto per cessazione di attività, in forma libera e oltre il termine di due anni dalla dichiarazione – Diniego di rimborso – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)
Sentenza n. 64 del 29/05/2012

In materia di Iva, l'istanza di rimborso derivante da cessazione di attività, soltanto se redatta sostanzialmente conforme allo schema tipico previsto dall'art. 30, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 cioè con gli elementi indicati nel modello ministeriale, può essere considerata regolata dall'art. 30 medesimo, al fine di escluderne l'assoggettamento alla decadenza prevista in via residuale dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546. Pertanto, una domanda di rimborso dell'Iva redatta in forma libera e non recante gli elementi richiesti dalla legge e indicati nel modello ministeriale non può essere presentata dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto.

Iva – Rimborsi

Istanza di rimborso del tributo esposto a credito – Mancata osservanza della procedura prevista – Rilevanza – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)
Sentenza n. 65 del 26/06/2012

La evidenziazione nella D.U. di un credito di imposta al fine di ottenerne il rimborso vale quale istanza di rimborso ed è sufficiente ad impedire ogni decadenza, tanto comportando che il diritto correlato (rimborso) è solo soggetto all'ordinaria prescrizione decennale decorrente a far tempo dai due anni e mesi tre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale e non è soggetto alla decadenza biennale prevista dall'art. 21, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 in quanto, questa, norma residuale e sussidiaria non applicabile perché regolato (il rimborso) da specifica disposizione.

Iva – Rimborsi

Iva applicata su fatture per prestazioni di servizi a soggetto residente all'estero – Richiesta di rimborso del solo soggetto prestatore di servizi residente – Legittimità - Sussiste - Termini.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)
Sentenza n. 79 del 21/09/2012

In seguito alla sentenza del 15.03.2007 della Corte di Giustizia Europea, l'Iva non dovuta, ma erroneamente fatturata al destinatario di prestazioni di servizi non residente, può formare oggetto di rimborso soltanto al prestatore di servizi residente il quale ne deve fare tempestiva istanza nel termine previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546. (Il caso di specie riguardava un soggetto residente che aveva fatturato, ad un soggetto non

residente, prestazioni di servizi applicando erroneamente, l'Iva. In seguito alla sentenza del 15.03.2007 della Corte di Giustizia Europea, con riferimento alla VIII direttiva del Consiglio n. 79/1072/CEE, il rimborso dell'imposta, che fino alla suddetta sentenza veniva effettuato nei confronti del soggetto non residente che aveva ricevuto le prestazioni, poteva essere effettuato soltanto nei confronti del soggetto residente prestatore dei servizi. Nel caso in esame però il "presupposto alla restituzione" è sopravvenuto dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15.03.2007 e, in mancanza di una specifica disposizione sul punto, il termine per l'istanza di rimborso non può che essere quello di prescrizione ordinaria decennale).

Iva – Rimborsi

Credito Iva esposto e richiesto con la dichiarazione annuale, ma senza la presentazione del modello VR – Termine per l'istanza di rimborso – E' l'ordinario termine di prescrizione decennale.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)
Sentenza n. 81 del 21/09/2012*

La mancata presentazione del modello VR non estingue il credito Iva. Pertanto, il termine per l'istanza di rimborso non può essere quello biennale indicato dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ma quello decennale dell'ordinaria prescrizione. Infatti non può essere negata la sussistenza del credito risultante dalla dichiarazione, non contestato né, indipendentemente dalla presentazione del modello VR, può essere negato il diritto al suo rimborso. D'altra parte il termine biennale, previsto dal secondo comma dell'art. 21 citato, presuppone che il credito non risulti dalla dichiarazione annuale e troverebbe applicazione nei versamenti di imposta non dovuta che comporterebbero un ingiustificato arricchimento dell'erario.

Iva – Rimborsi

Cessazione di attività - Rimborso – Dichiarazione Iva che nell'apposito quadro contenga l'importo a credito – Equivalenza all'istanza di rimborso – Sussiste – Artt. 30, comma 2 e 38 bis d.P.R. 26.10.1972 n. 633.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Betti)
Sentenza n. 261 del 21/11/2012*

In caso di cessazione di attività con dichiarazione Iva regolarmente presentata nell'apposito quadro del relativo credito maturato, non preclude il diritto al rimborso posto che ai sensi degli artt. 30, comma 2 e 38 bis d.P.R. 26.10.1972 n. 633 la dichiarazione Iva che nel relativo quadro riporti l'indicazione del credito Iva equivale ad istanza di rimborso soggetta alla sola prescrizione decennale.

Iva - Riscossione e versamento

Cartella di pagamento per il recupero di un credito Iva compensato nella dichiarazione della società conferitaria dell'azienda individuale che aveva dichiarato il credito – Illegittimità della cartella – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Calussi)
Sentenza n. 32 del 14/02/2012*

E' legittima la compensazione, da parte della società conferitaria, del credito di Iva già dichiarato da un'impresa individuale che ha conferito in quella società la propria azienda. Infatti "secondo gli ordinari canoni civilistici il conferimento di un'azienda individuale in una società, sia essa di persone o di capitali, comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2538 e seguenti cod. civ., di conseguenza il credito Iva, già vantato

dall'impresa individuale, per effetto del conferimento ed a far tempo da questo, viene trasferito alla società, ai sensi dell'art. 2559, cod. civ.” (S.C., Sezione V, Sentenza 12.03.2008, n. 6578).

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Indetraibilità pro-rata per attività esenti – Accessorietà ed occasionalità della cessione di partecipazioni rispetto all'attività esercitata – Non è dovuta l'applicazione del pro-rata per la detrazione dell'Iva.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Lami, Est. Balli)
Sentenza n. 31 del 07/03/2012

Quando la cessione di partecipazioni detenute da una società, pur essendo un'operazione esente, è un'operazione puramente accessoria ed occasionale rispetto all'attività esercitata, deve essere esclusa dall'applicazione del pro-rata poiché, in assenza di acquisti afferenti a tali operazioni, tenerne conto ai fini del pro-rata determinerebbe una sostanziale distorsione del principio della neutralità dell'Iva.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Ristrutturazione di immobile per uso agriturismo/casa vacanze - Recupero a tassazione di costi inerenti all'immobile secondo l'Ufficio detratte arbitrariamente perché beni a destinazione abitativa - Detraibilità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)
Sentenza n. 39 del 08/03/2012

Nel caso di immobili anche se classificati nella categoria catastale “A” siano utilizzati per attività soggette a Iva, per esempio casa vacanze o agriturismo, sussiste comunque il diritto alla detrazione dei costi inerenti agli immobili strumentali all'attività esercitata.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Imprese che ristrutturano immobili destinati ad essere locati e ad attività ricettive extra alberghiera - Esclusione della detrazione per presunta indetraibilità oggettiva ex art. 19 bis del d.P.R. 26.10.1972 n. 633.- Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri)
Sentenza n. 45 del 25/06/2012

L'art. 19 d.P.R. 26.10.1972 n. 633 detta la regola generale della detraibilità dell'Iva assolta dal soggetto passivo individuato dalla legge. La normativa di cui all'art 19 bis stesso decreto, costituisce, invece, una eccezione alla regola generale strettamente circoscritta ai casi indicati per non stravolgere la regola generale della detraibilità. La presunzione di indetraibilità oggettiva urta di conseguenza contro tale regola interpretativa quando si evidenzino e si attestino l'effettivo ed esclusivo utilizzo di spese inerenti a beni immobili con destinazione abitativa ma strumentali allo svolgimento di un'impresa svolgente attività di locazione e ricezione extra alberghiera.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Necessità che gli acquisti siano inerenti l'attività dell'impresa ai fini della detrazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci)
Sentenza n. 100 del 29/10/2012

Non è detraibile l'Iva esposta sulle fatture di acquisto se i beni acquistati non sono inerenti l'attività propria dell'impresa come prevista nell'oggetto sociale. Infatti le operazioni di

acquisto sia sotto il punto di vista della detraibilità dell'Iva esposta in fattura sia sotto quello della detraibilità del costo devono essere compiute in stretta e diretta connessione con le finalità imprenditoriali proprie dell'acquirente (S.C. Sentenze: 27.04.2012, n. 6548 e 27.03.2011, n. 14061).

Iva - Scambi comunitari ed extracomunitari

Deposito Iva ex art. 50 bis, d.l. 30.08.1993, n. 331 - Estrazione delle merce dal deposito - Violazione dell'obbligo di emissione di autofattura nel termine stabilito dalla legge - Adempimento di natura sostanziale punibile con la sanzione di cui all'art. 6, comma 1, d.lgs. 18.12.1997, n. 471 - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Calussi)

Sentenza n. 22 del 14/02/2012

Per effetto degli artt. 17, comma 3, 21, comma 4, e 21, comma 6, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, l'autofattura deve essere emessa al momento dell'estrazione della merce dal deposito Iva e poiché tale imposta ha natura cartolare, gli adempimenti (autofattura nel termine stabilito dalla legge) assumono valore non formale, ma sostanziale. Ne consegue che la violazione dell'obbligo inerente la documentazione di operazioni imponibili è punita con la sanzione stabilita dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 18.12.1997, n. 471.

Iva - Scambi comunitari ed extracomunitari

Operazioni triangolari – Prova della regolarità della triangolazione – Vidimazione dell'Ufficio doganale sia sulla fattura del primo cedente sia sulla fattura emessa dall'esportatore - Necessita.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)

Sentenza n. 20 del 16/02/2012

Le cessioni previste dal comma 1, lett. a) dell'art. 8, d.P.R. 26.10.1972, 633, nella forma della "triangolazione", per essere considerate regolari cessioni all'esportazione non imponibili Iva, necessitano della doppia vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sia sulla fattura (o sulla bolla di accompagnamento) emessa dal primo cedente sia sulla fattura dell'esportatore nei confronti del destinatario finale mentre non ha rilevanza, ai fini della prova, il soggetto al quale viene intestata la fattura di trasporto.

Iva - Scambi comunitari ed extracomunitari

Deposito Iva ex art 50 bis, d.l. 30.08.1993, n. 331 - Natura virtuale del deposito in quanto riconosciuta implicitamente dalla legge a causa della mancanza del termine per lo stazionamento delle merci e per la possibilità di effettuare prestazioni di servizi ai beni custoditi nei locali limitrofi al deposito - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)

Sentenza n. 17 del 21/02/2012

La custodia e il deposito delle merci importate è la funzione dei depositi fiscali Iva. La loro gestione virtuale mediante una fittizia presa in carico delle merci non ha senso né dal punto di vista economico né giuridico. Di conseguenza è da escludersi che l'utilizzo virtuale del deposito sia riconosciuto implicitamente dalla legge a causa della mancanza di termine per lo stazionamento delle merci e per possibilità di effettuare prestazioni di servizi ai beni custoditi nei locali limitrofi al deposito. Anche se nei locali limitrofi possono eseguirsi attività accessorie di manipolazione delle merci già introdotte nel deposito Iva ciò non incide sul concetto di materiale introduzione e non consente una lettura diversa alle regole dettate dalla disciplina comunitaria.

Iva - Scambi comunitari ed extracomunitari

Deposito Iva doganale – Importazione per immissione al consumo di beni non comunitari - Presupposto impositivo – Conseguenze – Art. 50 bis, d.l. 30.08.1993 n. 331.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 64 del 21/06/2012

L'Iva all'importazione realizza il suo presupposto impositivo col semplice passaggio del confine dei beni che si intendono immettere al consumo, e dunque, ratio legis, in materia di deposito fiscale va rigorosamente rispettato l'adempimento degli obblighi formali prescritti per agevolare il controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta, con ogni conseguenza in ordine alla necessità dell'ineludibile presupposto del reale ed effettivo immagazzinamento delle merci. Conseguenza che in difetto del presupposto ridotto (materiale ed effettivo deposito) l'Iva all'importazione sia dovuta solidalmente da tutti coloro che abbiano concorso alla irregolare ovvero illegittima introduzione della merce.

Iva - Scambi comunitari ed extracomunitari

Depositi Iva - Immissione di merci extracomunitarie in libera pratica – Assolvimento dell'Iva con autofatturazione delle merci e doppia registrazione del debito e del credito d'imposta – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Baldini)

Sentenza n. 132 del 17/10/2012

Ai fini dell'assolvimento dell'Iva, per le merci immesse in libera pratica, il sistema dell'autofatturazione, che richiede una doppia registrazione dell'imposta sia a debito che a credito, rappresenta una modalità di pagamento dell'Iva del tutto equivalente all'assolvimento dell'imposta in dogana. Infatti nessun vantaggio deriverebbe all'Erario con il pagamento dell'imposta in dogana in quanto la stessa risulterebbe immediatamente detraibile da parte dell'importatore.

Iva - Società controllanti e controllate

Utilizzo del credito Iva da parte della consolidante senza avere indicato nella dichiarazione dei redditi gli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia del tributo ceduto – Illegittimità dell'utilizzo del credito – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Turri)

Sentenza n. 84 del 17/07/2012

L'art. 2, comma 3 bis, della legge 26.04.2012, n. 44, che ha convertito con modificazioni il d.l. 02.03.2012, n. 16, ha chiarito che "in caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs.09.07.1997, n. 241 e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia del tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione". Pertanto la mancata o errata compilazione, per mero errore, della sezione III del quadro GN, della sezione X del quadro NX e del quadro CC della dichiarazione dei redditi non può bastare a rendere inefficace la cessione del credito quando siano esistenti i presupposti sostanziali cui la legge subordina la stessa cessione.

Iva – Violazioni e sanzioni

Operazioni soggettivamente inesistenti per acquisti da società "cartiere" – Diritto del contribuente cessionario di detrarre l'Iva pagata se dimostra la sua incolpevole ignoranza della frode per l'Iva.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Ciacci)

Sentenza n. 75 del 17/05/2012

In caso di operazioni soggettivamente inesistenti per acquisti effettuati da società “cartiere”, il contribuente cessionario che vuole vedersi riconosciuto il diritto di detrarre l’Iva ha l’onere di dimostrare che è incolpevole la sua ignoranza di avere partecipato ad una operazione in frode dell’Iva (S.C. Sentenza 11.04.2011, n. 8132).

IMPOSTA DI REGISTRO

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Registrazione degli atti
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Registro - Accertamento e controlli

Valore di terreno edificabile – Raffronto con atti di compravendita di terreni simili – Necessità che tali atti siano anche della stessa epoca di quello il cui valore è oggetto di accertamento – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Russo, Est. Mauceri)
Sentenza n. 3 del 18/01/2012*

Per poter determinare l'eventuale maggior valore di un terreno edificabile è necessario che gli atti di compravendita presi per il raffronto con il valore dichiarato nell'atto di compravendita oggetto dell'accertamento di maggior valore, oltre che riguardare terreni simili e situati nella stessa zona siano stipulati nella stessa epoca perché possano fornire una valida indicazione del maggior valore del terreno.

Registro - Accertamento e controlli

Accertamento di maggior valore – Perizia dell'Agazia del Territorio – Validità.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Torriti)
Sentenza n. 83 del 21/09/2012*

L'Agazia del Territorio è un'articolazione tecnica dell'Amministrazione finanziaria e le valutazioni da essa eseguite possono essere assistite da valore di atto pubblico solo con riferimento alla provenienza ed il loro contenuto, con particolare riguardo alle valutazioni effettuate può ben essere contrastato da perizie prodotte dalla controparte aventi lo stesso valore in ordine, appunto, al contenuto. La perizia sul valore di un immobile risulta tanto più valida quando ogni elemento di valutazione è supportato dalla relativa documentazione, da calcoli e da eventuali validi elementi comparativi.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Fruizione dei benefici “prima casa” – Rilievo esclusivo della residenza anagrafica – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31
Sentenza n. 3 del 11/01/2012*

Fatte salve le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, ai fini della fruizione della agevolazione fiscale per l'acquisto “prima casa” assume rilievo soltanto la residenza anagrafica dell'acquirente siccome formalmente riconosciuta dal Comune, alcuñché giuridicamente rilevando la realtà fattuale ove contrasti con il dato anagrafico.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazione ex art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 – Revoca dell'agevolazione – Proroga biennale dei termini prevista dall'art. 11, comma 1, legge 27.12.2002, n. 289 – Non riguarda la revoca della suddetta agevolazione che deve essere notificata entro il normale termine triennale previsto dall'art. 76, d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)
Sentenza n. 6 del 06/02/2012*

L'utilizzazione edificatoria di un terreno acquistato con i benefici previsti dall'art. 33, comma 3 della legge 23.12.2000, n. 388, non effettuata, nel quinquennio dall'acquisto, da parte del beneficiario, comporta la decadenza dell'agevolazione ottenuta al momento dell'atto di acquisto del terreno stesso. Tuttavia l'atto di revoca dell'agevolazione e di liquidazione delle maggiori imposte e sanzioni deve essere notificato al contribuente che aveva beneficiato delle agevolazioni entro il normale termine previsto dall'art. 76, d.P.R. 26.04.1986, n. 131, non potendosi applicare, per questo caso, la proroga biennale del termine prevista dall'art. 11,

comma 1, l. 27.12.2002, n. 289. Infatti detta proroga è prevista da una norma a carattere speciale che non può estendere i suoi effetti al di là dei casi espressamente dalla stessa norma previsti.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Cessione a terzi degli immobili acquistati con le agevolazioni per l'edilizia ex art. 5, comma 1, legge 22.04.1982, n. 168 prima del completamento degli interventi di recupero – Revoca delle agevolazioni – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)
Sentenza n. 8 del 06/02/2012*

Le agevolazioni previste dall'art. 5, comma 1, della legge 22.04.1982, n. 168, devono essere revocate se l'acquirente rivende gli immobili acquistati con tali agevolazioni tributarie prima che gli interventi di recupero sugli immobili stessi non sono stati completati. Le agevolazioni, infatti, sono correlate all'effettiva attuazione del recupero previsto all'atto di trasferimento dell'immobile e ne è giustificata la revoca qualora venga accertata l'insussistenza dei prescritti requisiti.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni "prima casa" – Acquisto di un immobile in corso di ristrutturazione da adibire a "prima casa" – Residenza stabilita nel comune ove era posto l'immobile oltre i 18 mesi dall'acquisto per i lavori protratti oltre detto termine – Motivi di forza maggiore – Sussistono.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. D'Amora, Est. Sottani)
Sentenza n. 33 del 20/02/2012*

Il protrarsi dei lavori di ristrutturazione di un'immobile, acquistato con le agevolazioni per la prima casa, oltre il termine di 18 mesi (per il trasferimento della residenza del contribuente nel comune ove è posto l'immobile), determina l'indisponibilità dell'immobile fino al termine dei lavori, costituendo un caso di forza maggiore che giustifica il ritardo nell'acquisto della residenza in quel comune.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Acquisto "prima casa" di appartamento in complesso edilizio destinato ad usi para-alberghieri – Revoca delle agevolazioni – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Scripelliti)
Sentenza n. 57 del 04/05/2012*

E' legittima la revoca delle agevolazioni "prima casa" quando l'appartamento acquistato, pur avendo la classificazione catastale A/3, fa parte di un complesso edilizio la cui destinazione è di case e appartamenti per vacanze e quindi con la previsione di utilizzazione in forma imprenditoriale con obbligo di una gestione unitaria del complesso edilizio stesso e con applicazione della disciplina civilistica del contratto alberghiero. L'agevolazione tributaria per l'acquisto della prima casa è infatti riservata agli immobili destinati esclusivamente all'uso abitativo e non anche ad uso, in senso lato, alberghiero.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni per l'edilizia ex art. 32, d.P.R. 29.09.1973, n. 601 – Sono applicabili soltanto al primo atto con il quale viene assegnata l'abitazione all'avente diritto.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Franco)
Sentenza n. 76 del 12/11/2012*

Le agevolazioni previste dall'art. 32, d.P.R. 29.09.1973, n. 601, hanno la funzione di favorire, anche con il mezzo fiscale, l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale con la costruzione delle case economiche e popolari costruite ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865 e con la loro assegnazione agli aventi diritto. Pertanto con la prima assegnazione si completa e si esaurisce il programma previsto ed è raggiunto il fine dell'agevolazione fiscale che non ha alcun motivo di sopravvivere, con la conseguenza che ogni successivo trasferimento avviene nel libero mercato.

Registro - Ambito di applicazione e presupposti

Automatismo di valore fra definizione del valore del bene ai fini di Imposta di Registro e Imposte dirette – Non sussiste – Onere della prova a carico del contribuente – Criteri e strumenti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilato, Est. Calvori)
Sentenza n. 63 del 23/10/2012*

L'Imposta di Registro è applicata sul valore del bene ed è alternativamente dovuta in misura proporzionale ovvero fissa, mentre ai fini della imposizione diretta la plusvalenza è invece realizzata dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, ed il costo non ammortizzato. Non vi potrà quindi essere correlato automatismo tra i singoli titoli di imposta, ma va pur osservato che il valore definito ai fini dell'Imposta di Registro potrà costituire indizio per la verifica ai fini della imposizione diretta spettando peraltro al contribuente comprovare a contrariis la pretesa non corrispondenza del valore definito per l'Imposta di Registro ai fini delle Imposte Dirette e ciò anche ricorrendo alle scritture contabili o ad altri elementi dai quali si possa evincere che il soggetto accertato non ha venduto ad un prezzo inferiore a quello definito in ambito di registro.

Registro – Base imponibile

Liquidazione dell'imposta in funzione della natura sostanziale dell'atto registrato ai sensi dell'art. 20, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 - E' tale.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. D'Amelio)
Sentenza n. 53 del 03/09/2012*

L'art. 20, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 dispone che "l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Pertanto un atto con il quale un Comune stipula, con un soggetto privato, una Convenzione con la quale viene concesso allo stesso soggetto l'uso esclusivo di un bene immobile di sua proprietà per un certo numero di anni a fronte del pagamento di un canone annuo quale corrispettivo, non può essere considerato un atto di concessione amministrativa di un bene demaniale bensì, tenuto conto del rapporto economico patrimoniale instauratosi tra le parti nonché dell'uso che del bene viene fatto, con riferimento all'art. 20 citato, l'atto va considerato alla stregua di una locazione immobiliare. Di conseguenza non può essere richiesto il pagamento dell'imposta in relazione all'intero periodo della locazione, ma in relazione soltanto al canone annuo.

Registro – Determinazione dell'imposta

Risoluzione del contratto – Art. 28 d.P.R. 26.04.1986 n. 131 - Imposta proporzionale – Sussiste – Limiti e condizioni – Art. 9 d.P.R. 26.04.1986 n. 131.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Est. Moroni)
Sentenza n. 16 del 15/02/2012*

L'art. 28 d.P.R. 26.04.1986 n. 131 prevede, per la risoluzione del contratto, la applicazione dell'imposta in misura fissa solo se essa dipenda da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto ovvero stipulata per scrittura privata autenticata entro due giorni dal di della stipula. Se per la risoluzione è previsto un corrispettivo, sul relativo ammontare si applica l'imposta proporzionale stabilita dagli artt. 6 e 9 parte prima della Tariffa. Conseguente che se la risoluzione dipenda da grave inadempimento (qui, di parte acquirente) che ha provocato un grave squilibrio del sinallagma contrattuale, l'accordo risolutivo ha efficacia costitutiva nel creare una nuova situazione giuridica elidendo l'originario rapporto contrattuale ed instaurando variazioni nella sfera patrimoniale delle parti, dovendosi dunque applicare all'atto di risoluzione l'imposta proporzionale di registro individuabile nel titolo e nella percentuale prevista dall'art. 9 d.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Registro – Determinazione dell'imposta

Atto di compravendita di azienda con riserva della proprietà e atto di risoluzione del contratto per mancati pagamenti di due rate – Applicabilità dell'imposta proporzionale in ambedue gli atti - Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Lepri)
Sentenza n. 40 del 24/02/2012*

L'atto di cessione di una azienda, recante la clausola della riserva della proprietà a favore del cedente, ex art. 1523 e seguenti cod. civ., fino ad avvenuto pagamento integrale del prezzo pattuito, è un atto produttivo dell'effetto traslativo assoggettato ad imposta proporzionale. La stessa imposta proporzionale deve essere applicata per l'atto di risoluzione (conseguente al mancato pagamento di alcune rate) in quanto con tale atto viene retrocessa l'azienda venduta (con un nuovo atto traslativo). Non può, infatti, essere applicata l'imposta in misura fissa, prevista dall'art. 28 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, riguardante la risoluzione del contratto che dipende da clausola o condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto in quanto la riserva della proprietà si configura più come una garanzia per il creditore, piuttosto che una condizione risolutiva espressa.

Registro - Registrazione degli atti

Sentenza di esecuzione specifica di contratto preliminare di compravendita – Art. 2932 cod.civ. – Obbligo di trasferire l'immobile – Non sussiste – Obbligo di trascrizione - Effettivo atto di compravendita – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)
Sentenza n. 178 del 13/07/2012*

La sentenza che ex art. 2932 c.c. dispone il trasferimento di immobile non costituisce un mero obbligo al trasferimento stesso, ma, contemplando l'obbligo di trascrizione, integra un vero e proprio atto di trasferimento immobiliare, con ogni conseguenza sotto il profilo fiscale.

Registro - Registrazione degli atti

Cessione di pluralità di partecipazioni - Unica imposta fissa su tutte le cessioni – Sussiste - Art. 11 d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

*Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 1 (Pres. Pulvirenti, Est. Porto)
Sentenza n. 87 del 30/01/2012*

La registrazione degli atti di cessione di più partecipazioni non determina il pagamento dell'Imposta di Registro in misura proporzionale per ciascuna della pluralità delle cessioni in quanto non rileva l'atto sottoposto a registrazione inteso come negozio, ma come documento

e, come tale, la formalità è quella di una di una sola registrazione a tasso fisso, anche secondo la previsione di cui all'art. 11 d.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Registro - Registrazione degli atti

Atti di trasferimento di immobili soggetti alla condizione sospensiva per il diritto di prelazione da parte dello Stato e degli enti territoriali – Mancato esercizio del diritto di prelazione – Versamento dell'imposta proporzionale alla data di avveramento della condizione sospensiva – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manziona, Est. Mauceri)
Sentenza n. 157 del 13/12/2012*

L'atto con il quale viene acquistato un immobile soggetto al diritto di prelazione da parte dello Stato e degli enti territoriali e, quindi, sottoposto alla condizione sospensiva dell'esercizio della prelazione, è inefficace fino alla decorrenza del termine per l'esercizio del suddetto diritto di prelazione. Ne consegue che gli effetti traslativi, previsti dal contratto sottoposto alla condizione sospensiva di cui sopra, si producono solo alla data del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione quando tale diritto non sia stato esercitato. Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.P.R. 26.04.1986, n.131, il verificarsi degli effetti traslativi o costitutivi costituisce il momento di riferimento sia ai fini della tassazione dell'imposta proporzionale sia ai fini della decorrenza del termine previsto per la concessione delle agevolazioni fiscali.

Registro - Rimborsi

Istanza di rimborso dell'imposta pagata su una caparra confirmatoria versata a soggetto inadempiente per il suo fallimento – Spettanza del rimborso – Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Est. Lami)
Sentenza n. 47 del 21/03/2012*

La caparra dà alla parte che chiede di recedere dal contratto per l'inadempimento della parte che l'aveva ricevuta, di pretendere il doppio di quanto aveva versato. Di conseguenza, al contrario di quanto avverrebbe se fosse stato versato un acconto e non fosse stato concluso il contratto definitivo, l'imposta pagata sulla caparra versata non può essere rimborsata.

Registro - Rimborsi

Avviso di liquidazione telematico - Richiesta rimborso maggiore imposta - Momento della decorrenza dei termini.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bellagamba, Est. Pizzocolo)
Sentenza n. 78 del 18/04/2012*

L'art. 77 del d.P.R. 26.04.1986, n. 131, dispone che "il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente" quale soggetto sostanziale dell'imposta. E' questo, infatti, il motivo per il quale il notaio che ha rogato l'atto non può impugnare (nei sessanta giorni) l'avviso di liquidazione che è stato a lui notificato con la procedura telematica, con la conseguenza che il contribuente verrebbe estromesso dall'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Pertanto il contribuente, al quale non è stato notificato alcun atto impositivo, ma essendone, comunque, il destinatario sostanziale (unitamente all'altra parte del contratto) è legittimato ad impugnarlo entro il termine decadenziale triennale.

IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione delle imposte
Dichiarazione di successione
Divieti ed obblighi a carico di terzi
Doppia imposizione
Riscossione e versamento
Rimborsi
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Successioni e donazioni - Ambito di applicazione e presupposti

Costituzione di fondo patrimoniale - Effetto traslativo dei beni immobili - Applicabilità imposta sulle donazioni o di registro - Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. Pezzuti, Est. Balli)

Sentenza n. 27 del 30/01/2012

La costituzione di un fondo patrimoniale difetta del presupposto impositivo dell'imposta sulle donazioni o di registro in quanto l'atto costitutivo non ha effetto traslativo dei beni immobili in esso conferiti, ma determina solo un vincolo di destinazione su detti beni per cui esso non sarà soggetto all'imposta sulle donazioni o alla tassa di registro tipica degli atti di trasferimento, bensì ad imposta di registro in misura fissa.

Successioni e donazioni - Determinazione delle imposte

Comunione legale fra coniugi - Conto corrente intestato al solo de cuius – Saldo attivo tassabile per l'intero – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Est. Lami)

Sentenza n. 14 del 15/02/2012

Lo scioglimento (qui, mortis causa) della comunione legale attribuisce al coniuge superstite il riconoscimento di una contitolarità propria sulla comunione di modo che, attesa la presunzione di parità delle quote, sussiste un diritto proprio e non ereditario sulla metà dei frutti e dei proventi residui, financo nel caso in cui essi fossero stati esclusivi del coniuge defunto. Tanto conduce anche ad affermare che non può essere accolta la tesi per la quale l'erede dovrebbe dimostrare che il conto corrente non sia stato alimentato con somme spettanti esclusivamente al de cuius e non ricadenti nella comunione legale.

Successioni e donazioni - Dichiarazione di successione

Termine triennale per la presentazione della relativa denuncia – Rinuncia alla accettazione beneficiata per intervenuto atto di visione dell'asse ereditario – Dies a quo – Apertura della successione – Sussiste – Deducibilità dei costi\debiti – Non sussiste dopo la scadenza del termine triennale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)

Sentenza n. 102 del 12/11/2012

Nel caso in cui gli eredi, prima accettanti la successione con beneficio di inventario, abbiano successivamente quanto formalmente rinunciato alla accettazione beneficiata perché tra loro intervenuto atto di divisione dell'asse ereditario, il termine triennale per la presentazione della denuncia di successione decorre dal dì della apertura della successione secondo le tipiche regole. Conseguenza che ove il ridetto termine sia scaduto i costi\debiti non potranno essere portati in deduzione dall'asse per decorrenza e decadenza del termine in questione.

Successioni e donazioni - Dichiarazione di successione

Accettazione beneficiata da parte di erede di socio in società di fatto – Subentro al de cuius – Sussiste – Responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti tributari – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa)

Sentenza n. 87 del 20/11/2012

In caso di accettazione beneficiata da parte di erede di socio in società di fatto, l'accettante con beneficio di inventario subentra al de cuius di cui esso è ad ogni effetto erede. Ulteriore conseguenza, posto che a mente degli artt. 484 e 490, comma 2, cod.civ. permane una netta distinzione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede beneficiato, è che, sussistendo la

responsabilità dell'erede per i debiti tributari del de cuius, al loro soddisfo l'erede medesimo, in virtù del prefato vincolo, rimane dunque obbligato a provvedere.

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione
Annotazioni
Base imponibile e determinazione delle imposte
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Iscrizioni e rinnovazioni
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Tasse ipotecarie
Trascrizioni
Violazioni e sanzioni

Ipotecarie e catastali - Ambito di applicazione

Atti soggetti a imposta fissa e proporzionale – Costituzione di un trust con contemporanea costituzione di vincoli di destinazione di beni – Applicabilità dell'imposta in misura proporzionale - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 2 (Pres. Maradei, Est. Sacchetti)
Sentenza n. 82 del 29/03/2012

Nella costituzione di un trust ove viene previsto l'utilizzo dei redditi del trust e dei beneficiari del medesimo viene effettuata la costituzione di vincoli di destinazione di beni con la conseguenza dell'imposizione disposta con l'art. 2, comma 47, del d.l. 03.10.2006, n. 262. Le imposte sono comunque dovute trattandosi di attribuzione di beni al trustee, con attribuzioni, vincoli, finalità e destinazioni del tutto nuovi e difforni dall'originario diritto di proprietà.

Ipotecarie e catastali - Rimborsi

Assegnazione ed aggiudicazione di immobile in sede di esecuzione civile – Traslazione di proprietà - Art. 37, d.P.R. 26.04.1986 n. 131 – Non sussiste – Rimborso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Turchi)
Sentenza n. 51 del 29/03/2012

E' improprio il richiamo all'art. 37, d.P.R. 26.04.1986 n. 131, che prevede, ai fini del rimborso dell'imposta versata, la sussistenza di giudicato di specifica sentenza : infatti, pur sussistendone estremi di correttezza letterale, non può non tenersi conto della ratio della norma che va invece individuata nel principio secondo cui deve farsi luogo a rimborso di imposta solo in presenza di atti definitivi che documentino con assoluta certezza che non vi sia stata traslazione di proprietà.

Ipotecarie e catastali - Soggetti passivi

Esenzione per le visure effettuate dalla società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi o da un terzo nell'ambito di un rapporto di mandato con rappresentanza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)
Sentenza n. 1 del 16/01/2012

La società concessionaria del servizio di riscossione tributi, ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, è esentata dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali per le visure dei registri immobiliari effettuate dalla stessa società ed anche da terzi muniti di mandato con rappresentanza.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione e misura dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Violazioni e sanzioni

Tasse automobilistiche - Ambito di applicazione e presupposti

Tassa regionale di circolazione - Perdita di possesso annotata al PRA - Esenzione - Riacquisto disponibilità del veicolo per dissequestro dell'autovettura - Obbligo di pagamento della tassa - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)
Sentenza n. 15 del 27/02/2012*

L'art. 5, comma 32, d.l. 30.12.1982 n.953, convertito in legge 28.02.1983 n.53, impone a tutti coloro che risultano proprietari al Pra il pagamento della tassa regionale di circolazione e tale obbligo cessa con la cancellazione dell'iscrizione. La perdita di possesso del veicolo per forza maggiore, per fatto di terzo e indisponibilità per provvedimento di sequestro, purché annotato al Pra, fa venire meno tale obbligo. Il dissequestro dell'autoveicolo da parte della Pubblica Amministrazione comporta che il proprietario sia nuovamente tenuto al pagamento della tassa di circolazione, a nulla rilevando il fatto che l'autoveicolo sia da demolirsi o comunque inutilizzabile.

Tasse automobilistiche - Condono, amnistia e concordato

Diniego del condono – Illegittimità del diniego – Sussiste perché la disciplina sostanziale del tributo è riservata alla legislazione statale.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. Calvori)
Sentenza n. 26 del 24/02/2012*

Le tasse automobilistiche dovute per l'iscrizione nei pubblici registri sono soggette alla disciplina della legislazione statale anche se, senza cambiare gli elementi costitutivi del tributo, il gettito è stato attribuito alle Regioni ed alle stesse spetta la relativa attività amministrativa, la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa e l'applicazione delle sanzioni. Di conseguenza è legittima l'adesione al condono dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 12 della legge 27.12.2002, n. 289.

Tasse automobilistiche - Condono, amnistia e concordato

Invito ad aderire al condono rivolto al contribuente dal concessionario della riscossione – Diniego di condono perché erroneamente fondato sull'art. 12 della legge 27.12.2002, n. 289 – Legittimità del diniego – Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 2 (Pres. Maradei, Est. Fidolini)
Sentenza n. 64 del 22/03/2012*

L'art. 17 della legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto del contribuente), sancisce l'applicabilità della normativa anche ai concessionari della riscossione. Pertanto, l'adesione al condono per le tasse automobilistiche iscritte a ruolo sollecitata dal concessionario della riscossione, il quale rappresentava l'Ufficio impositore, fa risultare il comportamento del contribuente, che si adeguato all'invito del concessionario, conforme ai principi di buona fede e affidamento con la conseguente validità del condono richiesto.

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle società

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

VOCE

Accertamento e controlli
Addizionali Irpef
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Detrazioni d'imposta
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generati
Dichiarazione dei redditi: persone fisiche
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Oneri deducibili o detraibili
Presupposto dell'imposta
Redditi di capitale
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi d'impresa (regime ordinario)
Redditi d'impresa (regimi semplificati e regimi particolari)
Redditi diversi
Redditi fondiari
Redditi prodotti in forma associata
Regimi speciali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Ritenute alla fonte
Riscossione e versamento
Scritture contabili art e professioni
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Soggetti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Violazioni e sanzioni

Irpef - Condono amnistia e concordato

Definizione dei carichi di ruolo pregressi, ex art. 12, legge 27.12.2002, n. 289 – Versamento dell'80% del dovuto – Nullità del diniego del condono – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Lepri)
Sentenza n. 53 del 30/03/2012*

Non può essere emesso un provvedimento di diniego del condono richiesto dal contribuente il quale, per la definizione dei carichi di ruolo pregressi, ex art. 12, legge 27.12.2002, n. 289, ha versato l'80% del dovuto. Infatti il mancato versamento del residuo 20% non fa perdere il diritto al condono, ma fa soltanto sorgere il diritto dell'Erario a riscuotere la somma ancora dovuta con le soprattasse e gli interessi di legge.

Irpef - Detrazioni d'imposta

Detrazione pari al 36% delle spese per la ristrutturazione di una unità immobiliare sostenute nell'anno 2004 – Raccomandata spedita al Centro Operativo di Pescara dopo l'inizio dei lavori – Revocabilità del beneficio – Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Est. Bocciolini)
Sentenza n. 43 del 14/02/2012*

La previsione della spedizione della preventiva comunicazione di inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara è stata soppressa dall'art. 7, comma 1, lett. c), del d.l. 13.05.2011, n. 70. La pretesa che la data di inizio dei lavori dovesse essere comunicata in anticipo rappresentava, infatti, un formalismo privo di logica e, di conseguenza, tenendo conto dei principi di equità ed uguaglianza, va applicato il miglior trattamento normativo anche a situazioni pregresse, non definite.

Irpef – Oneri deducibili

Indeducibilità, per i professionisti, dei contributi previdenziali integrativi – Sussiste – Detrazione dell'imposta relativa ad interessi passivi su un mutuo ipotecario con fine non specifico – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Franco)
Sentenza n. 82 del 10/12/2012*

I contributi previdenziali integrativi dovuti alle Casse di previdenza dei professionisti non sono deducibili per il professionista in quanto ripetibili nei confronti dei clienti anche laddove la rivalsa non sia stata esercitata. Gli interessi passivi su un mutuo ipotecario quando il mutuo non risulti essere stato contratto per l'acquisto dell'abitazione principale o per lavori di manutenzione straordinaria della stessa non danno luogo alla detrazione della relativa imposta.

Irpef - Redditi di capitale

Società di capitali a ristretta base sociale o a base familiare – Presunzione di distribuzione di utili extracontabili – Necessità che la presunzione sia sostenuta da una molteplicità di elementi gravi, precisi e concordanti – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)
Sentenza n. 95 del 19/07/2012*

La peculiarità della ristretta base sociale di una società di capitali, in mancanza di altri attendibili elementi di prova, non può essere di per sé condizione sufficiente per poter presumere l'avvenuta distribuzione in capo ai soci del maggior reddito accertato per la

società. Tale presunzione, infatti, perché abbia fondamento deve essere sostenuta da altri elementi gravi, precisi e concordanti.

Irpef - Redditi di capitale

Utili da partecipazione in società di capitali a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione ai soci dei maggiori utili accertati – Necessità del supporto di ulteriori elementi – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)

Sentenza n. 144 del 23/11/2012

Ai fini della validità della presunzione di distribuzione ai soci di utili non denunciati da parte della società, non è sufficiente la ristretta base azionaria, ma deve sussistere la prova del concreto ed effettivo trasferimento diretto o indiretto di determinati utili extracontabili. Va, infatti, tenuto conto del fondamentale principio di rilievo costituzionale che ancora l'obbligazione tributaria all'accertamento della effettiva capacità contributiva dei singoli soggetti e, di conseguenza, è necessario che l'imposizione tributaria si fondi su circostanze concrete e non astratte o meramente ipotetiche e non su un unico elemento presuntivo quale la ristretta base azionaria.

Irpef - Redditi d'impresa (regime ordinario)

Costi “a cavallo” fra esercizi – Detraibilità - Competenza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 9 del 23/01/2012

Quanto ad eventuali riprese di costi “a cavallo” fra esercizi perché ritenuti non di competenza, va osservato che nella determinazione del reddito di impresa non può non essere postulato il principio di continuità dei valori di bilancio per il quale le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo di modo che le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito di impresa, con la conseguenza di declaratoria di illegittimità delle riprese erariali dei quei costi perché non ritenuti di competenza.

Irpef - Redditi diversi

Plusvalenze da cessione di aree edificabili – Ai fini tributari un terreno è edificabile quando è compreso in uno strumento urbanistico approvato dal Comune.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Muntoni)

Sentenza n. 15 del 15/02/2012

Ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, purché approvati dal Comune e indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento stesso e di strumenti attuativi che rendano in concreto il rilascio della concessione edilizia. L'intervenuta approvazione regionale e gli strumenti attuativi potranno, però, incidere sulla concreta valutazione dell'area edificabile, ma non sul criterio valutativo adottabile (S. C. a Sezioni Unite, Sentenza 30.11.2006, n. 25506). Sono quindi comprese tra i redditi diversi di cui all'art 67, d.P.R. 22.12.1986, n. 917, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.

Irpef - Redditi diversi

Plusvalenza da cessione di area edificabile – Rivalutazione ai sensi dell'art. 7, legge 28.12.2001, n. 448 – Valore di base per il calcolo della plusvalenza – E' il valore determinato dalla perizia giurata.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Di Rollo)

Sentenza n. 65 del 22/10/2012

Ai fini della determinazione della plusvalenza realizzata sulla vendita di un terreno edificabile rivalutato ai sensi dell'art. 7, legge 28.12.2001, n. 448, il valore da prendere in considerazione è solo il valore risultante dalla perizia giurata prevista dall'art. 7 citato con il quale viene disposto che “agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi per i terreni edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima ...”.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Eccezione di imposta evidenziata in dichiarazione presentata tardivamente – Legittimità del credito d'imposta – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 27 del 10/02/2012

L'eccezione di imposta anche se evidenziata in una dichiarazione presentata tardivamente, oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine, costituisce comunque un credito d'imposta utilizzabile nella successiva dichiarazione.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Disposizioni discriminatorie - Rapporti tra diritto comunitario e giudice nazionale - Istanze di rimborso - Criteri di applicabilità e decorrenza del termine a quo - Circolare 29.12.2008 n. 62/E.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 234 del 25/09/2012

Qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria. In omaggio al principio dell'affidamento del contribuente (segnatamente quanto al diversificato trattamento tra uomini e donne), in caso di presentazione di istanza di rimborso del tributo già corrisposto per indennità di fine rapporto per incentivo all'esodo, il relativo termine utile non potrà che decorrere dal dì della promulgazione della circolare erariale 29.12.2008 n. 63/E che ha mutato il diverso precedente indirizzo della A.F..

Irpef - Soggetti passivi

Accertamento ex art. 32 d.P.R. 29.09.1973 n. 600 su somme versate su un conto corrente bancario cointestato a due soggetti - Imputazione dell'intero importo da parte dell'Ufficio ad un solo contribuente - Necessità di dimostrare la cointestazione fittizia del conto - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Meocci)

Sentenza n. 26 del 12/03/2012

Le somme versate su un conto corrente bancario ai sensi degli art. 1854 e 1298 cod.civ. si presumono di proprietà dei cointestatari perché la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualifica di creditori o debitori solidali dei saldi del conto sia nei confronti dei terzi sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto. Per imputare l'intero importo di un conto cointestato ad un solo contribuente occorre che l'Ufficio dimostri che la cointestazione è fittizia.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Conferimenti d'azienda
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Determinazione dell'imposta – settori particolari
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali
Dichiarazione dei redditi: società di capitale ed enti non commerciali
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Enti non commerciali
Operazioni straordinarie: fusioni di società
Operazioni straordinarie: scissioni di società
Operazioni straordinarie: trasformazione di società
Imposte sostitutive
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Paesi a fiscalità privilegiata
Periodo d'imposta
Presupposto dell'imposta
Regimi opzionali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Riscossione e versamento
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Società ed enti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Trust
Violazioni e sanzioni

Ires – Agevolazioni ed esenzioni

Investimenti – Definizione - Legge 18.10.2001 n. 383 (Tremonti bis) – Sussistenza dei requisiti formali e sostanziali per beneficiare dell’agevolazione – Individuazione - Criteri – Art. 75 d.P.R. 22.12.1986 n. 917 - Appalto a terzi – Dies a quo per il computo dei costi sostenuti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)

Sentenza n. 110 del 06/12/2012

Per investimento deve intendersi la realizzazione nel territorio statale di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento degli impianti esistenti e l’acquisto di nuovi beni strumentali, compresi gli immobili di nuova costruzione posti in essere anche mediante il ricorso alla locazione finanziaria. Per l’individuazione del momento realizzativo dell’investimento, e dunque allorquando questo assume rilevanza ai fini agevolativi ex lege 18.10.2001 n. 383, deve farsi riferimento ai criteri di competenza stabiliti dall’art. 75 d.P.R. 22.12.1986 n. 917. Nell’ipotesi in cui l’investimento sia stato realizzato mediante conferimento di appalto a terzi, questo configurandosi come un contratto di servizi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione che, di regola, va individuata al momento della incondizionata accettazione dell’opera da parte dell’appaltatore.

Ires - Base imponibile

Omessa inclusione da parte della società acquirente tra le rimanenze finali dell’esercizio di merce affidate a cavallo di anno dalla società venditrice ad un spedizioniere e da questi consegnate alla società acquirente all’inizio dell’esercizio successivo - Contestazione da parte dell’Ufficio nei confronti della società acquirente circa il difetto di competenza - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Giubilaro, Est. Ciappei)

Sentenza n. 16 del 20/03/2012

La polizza di carico ex art. 1996 cod.civ. attribuisce al vettore il possesso dei beni e il potere di disporre mediante il trasferimento del titolo. Appare chiaro quindi che si realizza l’effetto traslativo al momento in cui la merce perviene materialmente nella disponibilità dell’acquirente attraverso la consegna della merce e del suo titolo rappresentativo. Ai fini della determinazione della competenza, ex art. 109 d.P.R. 22.12.1986 n. 917, non rileva quindi il generico principio consensualistico del contratto di compravendita, ma il momento in cui si realizza l’effetto traslativo, di quando cioè la merce è materialmente pervenuta nei magazzini della società acquirente. Pertanto, la merce spedita a cavallo di anno dal venditore mediante affidamento ad uno spedizioniere e da questi consegnata all’acquirente all’inizio dell’anno successivo, non deve da quest’ultimo essere rilevata tra le rimanenze finali dell’inventario dell’impresa nell’anno precedente in cui si è effettuata la spedizione, ma rientra nella competenza dell’anno successivo in cui si è verificata la consegna della merce.

Ires - Base imponibile

Presunzione di fruttuosità ex art 46 d.P.R. 22.12.1986 n. 917 di versamento di un socio alla società, salvo prova contraria a carico della parte contribuente - Allocazione del versamento nel patrimonio netto della società alla voce “altre riserve” - Validità come prova contraria - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)

Sentenza n. 25 del 04/05/2012

L’allocazione di un versamento di un socio alla società nel patrimonio netto del bilancio della società alla voce “altre riserve”, consente di configurare il versamento, come versamento c.d.

in conto capitale che, pur non attribuendo alle somme versate la natura giuridica di capitale, hanno tuttavia una causa diversa da quella di mutuo assimilabile a capitale di rischio. Anche in previsione di un futuro rimborso, l'allocazione in bilancio del versamento soci come sopra configurata, costituisce elemento sufficiente a superare la presunzione legale di fruttuosità del medesimo prevista dall'art 46 d.P.R. 22.12.1986 n. 917, come modificato dal d.lgs. 12.12.2003 n.344.

Ires - Base imponibile

Deducibilità delle perdite su crediti – Presupposti – Art. 101, comma 5, d.P.R. 22.12.1986 n. 917.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)
Sentenza n. 114 del 26/11/2012*

Ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. 22.12.1986 n. 917 le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso se il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, con la conseguenza per cui per la deduzione di un credito non si richiede dunque la certezza della perdita, ma solo che essa possa desumersi da elementi certi e precisi facendosi dunque riferimento alla correttezza della presunzione secondo i principi di gravità, precisione e concordanza, con ovvia esclusione del caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali.

Ires – Crediti d'imposta

Sanzione di decadenza del credito d'imposta (incentivi per la ricerca scientifica) per mancata esposizione nella dichiarazione dei redditi controllata ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Violazione dell'Ufficio del citato art. 36 bis e dell'art. 6, legge 27.07.2000, n. 212 – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Muntoni)
Sentenza n. 73 del 05/07/2012*

La sanzione di decadenza del credito d'imposta, incentivo per la ricerca scientifica, rilevata in seguito al controllo ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, non è applicabile qualora l'Ufficio abbia violato il comma 1 del citato art. 36 bis che impone all'Amministrazione finanziaria di avviare un procedimento entro l'inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla liquidazione delle imposte. L'Amministrazione, infatti, doveva accorgersi della discordanza tra dichiarazione e versamento informandone la società contribuente la quale avrebbe potuto tempestivamente correggere la sua dichiarazione. Inoltre la mancata informazione al contribuente da parte dell'Amministrazione, costituisce una grave violazione dell'art. 6, comma 2, della legge 27.07.2000, n. 212, che prevede il dovere, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

Ires - Determinazione dell'imposta

Indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria da contratto di “sale and lease back” – Sussiste se vi è stata violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 cod. civ.).

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bucelli, Est. Maurici)
Sentenza n. 4 del 24/01/2012*

L'indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ad un contratto di “sale and lease back” sussiste se dal contratto emerge la violazione del patto commissorio di cui all'art. 2744

cod. civ.. Detta violazione del patto commissorio avviene se il debitore, trasferisce, a garanzia del creditore stesso un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarlo all'esito dell'adempimento dell'obbligazione, senza prevedere alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all'ammontare del credito. Il trasferimento del bene alla società che concede al venditore il leasing deve quindi avere lo scopo del leasing e non di garanzia. Inoltre, per fugare ogni dubbio sulla regolarità dell'operazione, non deve sussistere una situazione di credito e debito tra la società finanziaria e l'impresa venditrice-utilizzatrice nonché una sua difficoltà economica ed infine la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato dall'acquirente (vedi anche: S.C. Sentenza 09.03.2011, n. 55839).

Ires - Determinazione dell'imposta

Componenti positivi di reddito – Art. 24, comma 4, lett. F, legge 07.07.2009, n. 88 e art. 5, legge 07.07.2009, n. 88 – Caducazione delle presunzioni legali in tema di accertamenti immobiliari e valore normale – L. 04.08.2006, n. 248 – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 1 (Pres. Pulvirenti, Est. Fugacci)
Sentenza n. 61 del 30/01/2012*

Con l'entrata in vigore della Legge Comunitaria 07.07.2009, n. 88 la presunzione legale introdotta dalla legge 04.08.2006, n. 248 in tema di accertamenti immobiliari e valore normale è stata eliminata con susseguente ripristino del quadro normativo precedente al 04.07.2006. Venuta meno la presunzione legale in favore dell'Erario, lo scostamento dei corrispettivi dichiarati per le cessioni dei beni rispetto al valore normale torna a costituire elemento presuntivo semplice, probatoriamente non esausto dai valori OMI.

Ires - Determinazione dell'imposta

Riprese quanto ai costi di sussistenza di effettivo rapporto di lavoro – Requisiti e limiti – Fattispecie.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Paggetti)
Sentenza n. 4 del 30/01/2012*

Carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che si estrinsecherà non in semplici direttive a carattere generico, ma nella promanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di assidua vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative e tanto anche quando il vincolo della subordinazione possa consentire una certa autonomia e discrezionalità nelle modalità di svolgimento del lavoro in peculiari rapporti. Conseguono la detraibilità dei costi soltanto in presenza di dette condizioni e limiti e non sono dunque detraibili i costi relativi a colui cui sia stata data ampia ed autonoma delega per la gestione del settore amministrativo, fiscale e finanziario senza alcuna sottoposizione al controllo del C.d. A. o del Presidente, connotazione, questa, che si rende incompatibile con quella di lavoratore dipendente.

Ires - Determinazione dell'imposta

Prestito d'uso di oro soggetto alla trasformazione da parte della società che lo ha ricevuto – E' corretta l'imputazione ai costi dell'anno in cui è avvenuta la consegna dell'oro e non a quello in cui viene esercitata l'opzione di acquisto.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Pezzuti, Est. Cioni)
Sentenza n. 8 del 06/02/2012*

Il contratto di prestito d'uso di oro (o di altri metalli preziosi), consente ad una impresa, che effettua la lavorazione di detto metallo, di ricevere, dietro la prestazione di una garanzia ed il

pagamento di interessi, una fornitura di oro da parte di una banca con l'obbligo, alla scadenza, di restituire alla stessa banca, la medesima quantità e qualità ovvero di pagarne il controvalore. La determinazione dell'esercizio di competenza ai fini dell'imputazione ai costi dell'oro ricevuto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 22.12.1986 n. 917 non può che essere l'esercizio in cui è avvenuta la consegna dell'oro in quanto la sua proprietà ed insieme il rischio del perimento si è trasferito dalla banca all'impresa al momento della consegna. Infatti, il metallo che viene consegnato dalla banca all'impresa, è sicuramente un bene fungibile e l'impresa che lo ha ricevuto ha assunto soltanto l'obbligo riconsegnarlo alla banca nella stessa quantità e qualità ovvero di pagarne il controvalore.

Ires - Determinazione dell'imposta

Costi ed altri oneri – Fatture soggettivamente inesistenti la cui operazione è effettivamente avvenuta – Deducibilità del costo – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Calussi)
Sentenza n. 41 del 24/02/2012*

In caso di fatture per operazioni asseritamente inesistenti sul piano soggettivo, l'indeducibilità del costo è da escludersi se l'operazione è effettivamente avvenuta, nel senso che la merce è stata oggettivamente ricevuta e pagata ed il relativo costo è certo ed inerente (S.C., Sentenza 11.04.2011, n. 9537 e Sentenza 27.09.2011, n. 19786).

Ires - Determinazione dell'imposta

Realizzazione plusvalenza vendita di terreno societario - Deducibilità di spese incrementative direttamente imputabili al terreno venduto - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 53 del 08/03/2012*

Ai sensi degli artt. 86 e 110 d.P.R. 22.12.1986 n.917, la plusvalenza realizzata con la vendita di terreno societario, in origine con destinazione agricola e successivamente divenuto edificabile, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. La diretta imputazione degli oneri accessori al prezzo di cessione deve essere risolta in concreto verificando gli oneri riferibili all'incremento del valore del terreno sostenuti dal venditore quali ad esempio la realizzazione dei progetti di variante edilizia parte integrante di un progetto urbanistico ed edilizio in via di definizione da approvarsi dal consiglio comunale.

Ires - Determinazione dell'imposta

Costi deducibili – Polizza fideiussoria – Inerenza – Ambito di applicazione – Omessa registrazione del contratto istitutivo dell'onere – Non rileva.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci)
Sentenza n. 37 del 06/04/2012*

Devono ritenersi inerenti i costi di polizza fideiussoria ove si versi in costanza di persistenza della obbligazione che l'ha originata e non rileva l'omessa registrazione del contratto istitutivo dell'onere ai fini dell'imposta di registro posto che ha rilievo il solo contenuto della pattuizione fideiussoria riguardante la assunzione degli oneri economici concordati inter partes ed annotati dall'onerata nella propria contabilità.

Ires - Determinazione dell'imposta

Perdite su crediti – Necessità della documentazione dell'esistenza del credito e della sua perdita – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bellagamba, Est. Maurici)
Sentenza n. 80 del 18/04/2012

Perché si possa legittimamente dedurre il costo della perdita di un credito è necessaria la prova certa dell'esistenza del credito stesso e la sua irrecuperabilità deve risultare da elementi certi e precisi.

Ires - Determinazione dell'imposta

Costi sostenuti a favore di imprese domiciliate in paradisi fiscali – Deducibilità - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Scripelliti)
Sentenza n. 56 del 04/05/2012

Gli acquisti effettuati presso imprese situate in paesi compresi nella lista dei paesi con regime fiscale privilegiato (black list) possono essere riconosciuti come costi deducibili purché sia provato che le imprese fornitrici risultano essere delle effettive imprese commerciali, se gli stessi acquisti sono stati fatti per reali interessi economici e se sono stati dichiarati nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi. Nel caso sia stata verificata soltanto l'inadempienza della separata indicazione nella dichiarazione dei redditi il costo degli acquisti va riconosciuto, ma va applicata la sanzione pari al 10% del costo che si è inteso detrarre.

Ires - Determinazione dell'imposta

Contratto di leasing per un immobile da costruire e oneri di prelocazione – Deducibilità degli oneri di prelocazione nell'esercizio in cui vengono corrisposti – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Scripelliti)
Sentenza n. 60 del 04/05/2012

In un contratto di leasing per un immobile da costruire gli oneri di prelocazione sono costituiti dagli interessi sulle somme erogate dal concedente il quale deve finanziare la realizzazione dell'immobile oggetto del contratto di leasing e quindi non rappresentano il corrispettivo per l'utilizzazione del bene, ma piuttosto il corrispettivo, posto a carico del futuro utilizzatore, dell'erogazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione dell'immobile stesso. Di conseguenza, gli oneri di prelocazione che il futuro utilizzatore si è assunto contrattualmente rappresentano un costo inerente l'esercizio nel quale sono stati erogati i finanziamenti per la costruzione e sono maturati e corrisposti interessi.

Ires – Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali

Dichiarazione inviata per raccomandata anziché per via telematica – Nullità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Scripelliti)
Sentenza n. 55 del 04/05/2012

L'invio della dichiarazione dei redditi per raccomandata anziché per via telematica, come prevede l'art. 3 del d.P.R. 22.07.1998, n. 322, non può essere considerato come omissione assoluta in quanto l'art. 1, dello stesso d.P.R. 22.07.1998, n. 322, limita la sanzione della nullità ad alcune ipotesi da ritenere necessariamente tassative, tra le quali non è previsto l'omesso invio telematico.

Ires – Operazioni straordinarie: fusioni di società

Disavanzo di fusione dipendente dal valore delle quote della società incorporata rivalutate in funzione dell'effettivo maggior valore degli immobili dell'incorporata – Operazione elusiva – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Mauceri)
Sentenza n. 164 del 20/12/2012*

Non può essere dichiarata operazione elusiva la fusione per incorporazione di una società partecipata che aveva generato un disavanzo di fusione determinato dal fatto che le quote della partecipata possedute dalla incorporante erano state rivalutate in funzione dell'effettivo maggior valore degli immobili e per la quale rivalutazione era stata pagata l'imposta sostitutiva del 19 per cento.

**Ires - Paesi a fiscalità privilegiata
Deducibilità dei costi – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilato, Est. Calvori)
Sentenza n. 74 del 20/11/2012*

La deducibilità dei costi conseguenti ad operazioni poste in essere con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata è ammessa quando si dimostri che l'impresa estera svolge prevalentemente una effettiva attività commerciale ovvero che le operazioni sono state concretamente eseguite e per un effettivo interesse economico. Sussiste inoltre l'obbligo della separata indicazione delle operazioni suddette nella dichiarazione dei redditi ed il mancato adempimento di tale obbligo dà luogo all'applicazione di sanzioni. La misura di tali sanzioni dipende dal momento in cui la violazione è stata commessa. Infatti l'art. 1, comma 301, della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, ha modificato la struttura del comma 10 dell'art. 110 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, con conseguenze ai fini dell'applicazione delle sanzioni. Per le violazioni commesse dal 01.01.2007 la sanzione è quella prevista dall'art. 8, comma 3 bis del d.lgs. 18.12.1997, n. 471, pari al 10% dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi (da 50 a 50.000 euro). Per le violazioni commesse anteriormente al 01.01.2007: se l'Amministrazione finanziaria ha già contestato la violazione, trova applicazione la sanzione di cui sopra (10%); se, invece, la violazione non è stata contestata è applicabile la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1 del citato d.lgs. 18.12.1997, n. 471 (da 258 a 2.065 euro).

Ires - Regimi opzionali di tassazione

Consolidato nazionale – Utilizzo delle perdite antecedenti all'opzione del consolidato fiscale nazionale – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Lami, Est. Evangelisti)
Sentenza n. 51 del 10/04/2012*

Per effetto dell'opzione per la tassazione di gruppo effettuata sia dalla società controllante e consolidante sia dalla società controllata e consolidata, il reddito della controllata concorre a formare l'imponibile esposto dalla consolidante nella dichiarazione dei redditi per il consolidato nazionale di gruppo. Ai sensi dell'art. 118, commi 2 e 4 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, e art. 122 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, è legittimo l'utilizzo delle perdite della controllata consolidata registrate prima dell'opzione del consolidato fiscale.

Ires - Rimborsi e compensazioni

Diniego rimborso in applicazione dell'art. 5 del d. m. 51 del 2.3.1992 – Illegittimità - Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Vezzosi)
Sentenza n. 35 del 14/02/2012*

E' illegittimo il diniego al rimborso di un'imposta sui redditi supportato dal richiamo dell'art. 5 del d. m. 51 del 2.3.1992 che disciplina la speciale fattispecie dei rimborsi Iva di cui al d.l. 01.02.1991, n. 47 e come tale non suscettibile di interpretazione analogica. La mancata contestazione, da parte dell'Ufficio, della sussistenza del credito della società, estinta in seguito alla sua liquidazione, impone il rimborso del credito ai soci della società estinta.

Ires - Rimborsi e compensazioni

Errore tecnico nella trasmissione telematica – Omessa dichiarazione – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Est. Dova)

Sentenza n. 248 del 04/07/2012

Il risultato negativo della trasmissione dei dati in via telematica da parte dell'intermediario abilitato non rileva ove questo derivi da motivi di natura tecnica e non da volontà di omettere la dichiarazione, a prescindere dal considerare che l'Ufficio disponga di tutti gli elementi per valutare se, a prescindere dalla omessa dichiarazione dei Redditi, il contribuente sia o meno a credito di imposta e quindi legittimato ad accedere alla compensazione.

Ires - Rimborsi e compensazioni

Credito Ires utilizzato in compensazione dalla consolidante – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Baldini)

Sentenza n. 80 del 14/12/2012

E' legittima la cessione dell'eccedenza d'imposta a società appartenenti allo stesso gruppo senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 69 e 70, r.d. 18.11.1923, n. 2440 (cioè senza la notificazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 43 ter, comma 1, d.P.R. 29.09.1973, n. 602), in quanto la cessione del credito è notificata all'Amministrazione finanziaria con la dichiarazione dei redditi.

Ires - Società di comodo

Verifica operatività o disapplicazione della disciplina delle società non operative – Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. D'Amelio)

Sentenza n. 5 del 30/01/2012

La disciplina delle società non operative o società di comodo introdotta dall'art. 30, legge 23.12.1994, n. 724, consente la disapplicazione di tale norma se la società, oggetto di esame ai fini di tale disciplina, supera il così detto test di operatività ovvero se le condizioni in cui opera la società, per motivi oggettivi, non sono tali da consentire il superamento dell'ammontare dei ricavi richiesto dal test di operatività.

(Nel caso di specie, una società di gestione immobiliare aveva acquistato immobili con contratti di locazione con canoni non modificabili fino alla fine dei contratti e un immobile, di recente acquisto, ancora non era stato locato).

Ires - Società di comodo

Unico immobile in corso di costruzione - Mancata ultimazione per cause non imputabili alla società - Inapplicabilità della normativa sulle società di comodo - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Baldini)

Sentenza n. 66 del 19/04/2012

La disciplina delle società di comodo ha carattere antielusivo in quanto intende penalizzare quelle società costituite per gestire il patrimonio dei soci anziché esercitare una effettiva

attività imprenditoriale. Una società che dimostra di essere proprietaria di un unico immobile in corso di costruzione che però non procede nel lavoro per cause ad essa non imputabili (nella specie, ritardo nell'allacciamento della corrente elettrica) non è sottoposta alla disciplina delle società di comodo e non sussiste la necessità tramite l'istituto dell'interpello di vincere la presunzione di non operatività.

Ires - Società di comodo

Accertamento di non operatività della società fondato su presunzione semplice - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Gerardi)
Sentenza n. 56 del 25/09/2012*

La società che non ha raggiunto i livelli minimi di ricavi e di reddito previsti dall'art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724, e che pertanto viene accertata come "società di comodo" o società non operativa, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive al direttore regionale delle entrate competente per territorio. L'eventuale diniego di disapplicazione non è impugnabile in quanto atto amministrativo di parere e perciò non previsto dall'art. 19 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546. Ma la presunzione di non operatività è una presunzione semplice e come tale suscettibile di prova contraria. D'altra parte se non fosse possibile offrire la prova contraria la presunzione si trasformerebbe in presunzione assoluta in contrasto con il diritto di difesa costituzionalmente protetto.

Ires - Società di comodo

Avviso di accertamento come conseguenza del mancato interpello al Direttore Regionale delle Entrate previsto dall'art. 30, comma 4 bis, legge 23.12.1994, n. 724 – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 183 del 13/11/2012*

Il comma 4 bis dell'art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724, prevede che una società che si trovi in "oggettive situazioni" che non abbiano consentito il conseguimento di ricavi minimi come previsti dal primo comma dello stesso art. 30, possa presentare istanza al Direttore Regionale delle Entrate per la disapplicazione della normativa prevista per le società non operative dal citato art. 30, dimostrando la sussistenza di quelle "oggettive situazioni". La mancata presentazione di detta istanza consente all'Ufficio l'emissione dell'avviso di accertamento.

Ires - Società di comodo

Disapplicazione delle disposizioni antielusive – Art. 30, comma 4 bis legge 23.12.1994 n. 724, art. 4 ter introdotto con l'art. 1, comma 128, legge 24.12.2007 n.2 44 – Condizioni.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli)
Sentenza n. 104 del 20/11/2012*

L'art. 30, comma 4 bis, legge 23.12.1994 n. 724 ed art. 4 ter introdotto dall'art. 1, comma 128, legge 24.12.2007 n. 244 hanno previsto e prevedono che in presenza di situazioni oggettive (qui, possesso di partecipazioni in società operativa) che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi, può essere richiesta, dalla società interessata, la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive sulle società di comodo e, con provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate, possono essere individuate ipotesi di situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni antielusive senza presentare istanza di interpello.

Ires - Soggetti passivi

Società costituita in uno Stato estero da soci italiani e che ha sede ed opera in quello Stato – Presunzione di esteroinvestizione della società solo se ricorrono le condizioni di cui previste dall'art. 73, commi 5 bis e 5 ter, d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)

Sentenza n. 130 del 18/10/2012

Ai sensi dell'art. 73, commi 5 bis e 5 ter, d.P.R. 22.12.1986, n. 917, si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria, quelle società che, pur avendo la sede legale e amministrativa all'estero, detengono direttamente partecipazioni di controllo in una società di capitali o altro ente residente in Italia e, allo stesso tempo, sono assoggettate al controllo, anche indiretto, da parte di soggetti residenti nel territorio dello stato italiano oppure presentano un organo di gestione composto da amministratori residenti in Italia. Pertanto non può essere ritenuta esistente nel Territorio dello stato una società con sede, amministrazione e operante all'estero se non ricorrono le condizioni previste nei commi 5 bis e 5 ter dell'art. 73 citato.

Ires - Violazioni e sanzioni

Sanzione per omessa indicazione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi dei costi derivanti da soggetti residenti nei paesi black list - Dichiarazione integrativa presentata dopo inizio delle operazione di controllo per modificare la dichiarazione dei redditi - Non rileva.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. Nisi)

Sentenza n. 91 del 29/06/2012

Dopo inizio delle operazione di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione integrativa presentata da una società volta a modificare la dichiarazione dei redditi con l'indicazione nel quadro RF dei costi omessi derivanti da soggetti residenti nei paesi black list (art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 22.12.1986, n. 917), non assume alcun rilievo ai fini di evitare la sanzione amministrativa di cui al comma 3 bis del d.lgs. 18.12.1997 n.471, né può essere invocata la natura formale e quindi veniale della violazione.

Ires - Violazioni e sanzioni

Fatture relative ad operazioni inesistenti – Nuovo regime sanzionatorio introdotto dall'art. 8, comma 2, d.l. 02.03.2012, n. 16.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)

Sentenza n. 115 del 03/12/2012

L'art. 8, comma 2, d.l. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012, n. 44, ha introdotto una specifica sanzione per il comportamento antigiuridico consistente nella deduzione di costi e spese sostenuti in relazione a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati, disponendo l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese per operazioni inesistenti. Nello stesso art. 8, comma 2, è disposta altresì, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, la non imponibilità dei componenti positivi di reddito direttamente afferenti ai costi per operazioni inesistenti nei limiti del loro ammontare non ammesso in deduzione.

FINANZA LOCALE

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Imposta comunale sugli immobili

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

Imposta Regionale sulle attività produttive

Tributi locali vari

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VOCE

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Pubblicità e pubbliche affissioni - Soggetti passivi

Soggettività passiva di colui che non è il proprietario, ma soltanto gestore-manutentore di distributori automatici – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bertozzi)

Sentenza n. 119 del 19/12/2012

Non è soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio poste sui distributori automatici di alimenti e bevande colui che non è proprietario né del box ove è contenuta la merce in vendita né della merce stessa, ma è soltanto addetto alla gestione e manutenzione dei distributori. Di conseguenza non può essere richiesto a quest'ultimo il pagamento dell'imposta.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tassa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti

Delibera comunale di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi – Assoggettamento alla Tia anche dei locali industriali e artigianali ove vengono prodotti detti rifiuti – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bellagamba, Est. Pizzocolo)
Sentenza n. 20 del 15/02/2012*

Quando il regolamento comunale del servizio rifiuti prevede che i rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività industriali e artigianali sono assimilati ai rifiuti urbani anche i locali ed i luoghi ove detti rifiuti vengono prodotti sono assoggettati alla Tia, essendo l'obiettivo della tariffa quello di coprire tutti i costi di gestione e di investimento del servizio.

Tarsu - Ambito di applicazione e presupposti

Tia - Locali privi di servizi essenziali e non occupati - Denuncia documentata di non utilizzabilità - Esenzione - Regolamento comunale che impone la ripetizione annuale della denuncia e termine decadenziale - Illegittimità - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)
Sentenza n. 2 del 10/02/2012*

L'art. 62, d.lgs. 15.11.1993, n. 507 istitutivo della Tia prevede l'esenzione dal tributo per i locali astrattamente idonei alla produzione di rifiuti, quando sussistano circostanze, di non utilizzabilità degli stessi indicate adeguatamente documentate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione. Appare illegittimo, perché eccede quanto prescritto dalla normativa statale e perché viola l'art. 10, comma 1, legge 27.07.2000, n. 212, il regolamento comunale in materia che vincoli la richiesta di esclusione dalla tariffa alla ripetizione annuale della denuncia entro un mese preciso e che stabilisca che la decadenza del termine precluda al contribuente la possibilità di dimostrare altrimenti il mancato utilizzo. Tale illegittimità è superabile se il regolamento comunale sia comunque interpretabile nel senso che il contribuente possa dimostrare in qualsiasi momento la sussistenza della situazione precedentemente dichiarata circa l'assenza dei presupposti impositivi .

Tarsu – Contenzioso

Tia - Natura non tributaria della tariffa (art. 14, comma 33, d.l. 31.05.2010, n. 78) – Giurisdizione.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bucelli, Est. Coppola)
Sentenza n. 21 del 15/02/2012*

L'art. 14, comma 33 del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122, ha interpretato l'art. 238, d.lgs. 03.04.2006, n. 152, nel senso che la natura della Tia non è tributaria. Pertanto, la giurisdizione su detta tariffa spetta non alle Commissioni tributarie, ma al Giudice ordinario.

Tarsu - Soggetti passivi

Accertamento della Tia (prima della pubblicazione del d.l. 31.05.2010, n. 78) nei confronti della Curatela di soggetto fallito – Nullità dell'avviso di accertamento e della fattura – Sussiste perché la Curatela non è soggetto passivo della Tariffa.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. Pezzuti, Est. Sottani)
Sentenza n. 7 del 13/01/2012*

La Curatela di un soggetto dichiarato fallito non può essere considerato soggetto passivo della Tia essendo solo un organo pubblico che svolge la funzione di amministrazione ai fini della liquidazione concorsuale delle attività della soggetto fallito. Pertanto l'avviso di

accertamento e la fattura sono nulli e privi di effetti in quanto emessi a carico di un soggetto estraneo al rapporto.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Ici – Accertamento

Attività di liquidazione – Diversità – Presupposti – Art. 11, comma 2, d.lgs. 30.12.1992 n. 504.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)
Sentenza n. 55 del 21/06/2012*

Deve ritenersi attività accertatrice in senso proprio, e non di liquidazione, del tributo Ici allorquando l'Ente impositore, in richiamo all'art. 11, comma 2, d.lgs. 30.12.1992 n. 504, abbia proceduto alla verifica della veridicità delle denunce presentate, da queste ritraendo l'incongruità sul valore dei beni (qui, aree fabbricabili) e dell'imposta versata dal contribuente in autoliquidazione rispetto a quello determinato dall'Ente medesimo.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Contemporaneo utilizzo di più unità catastali come abitazione principale – Applicazione per tutte dell'aliquota prevista per l'abitazione principale – Art. 8, d.lgs. 30.12.1992 n. 504 - Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Calussi)
Sentenza n. 11 del 27/01/2012*

Non è condividibile il principio per il quale, ai fini Ici, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali come abitazione principale implichi la applicazione per tutte dell'identica aliquota prevista per l'abitazione principale catastalmente identificata posto che l'art. 8, d.lgs. 30.12.1992 n. 504 è tassativo nell'indicare lo status di abitazione principale come discendente da un'unica unità immobiliare catastalmente rappresentata.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Fabbricato d'interesse storico artistico - Fabbricato senza attribuzione di rendita catastale- Agevolazione ex art. 2, comma 5, d.l. 23.01.1993, n.16 - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Mauceri)
Sentenza n. 9 del 20/01/2012*

Il sistema agevolativo di cui al comma 5, art. 2, d.l. 23.01.1993 presuppone la preventiva attribuzione di una rendita catastale per cui la disciplina agevolativa di cui alla normativa citata non può trovare applicazione ove l'immobile di interesse storico artistico ex lege 01.06.1939, n. 1089, non risulti iscritto in catasto con relativa attribuzione di rendita, essendo essa un elemento imprescindibile per ricavarne l'imponibile soggetto a tassazione.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Proprietà di più unità catastali adibiti ad abitazione principale dello stesso nucleo familiare – Aliquota ridotta – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)
Sentenza n. 29 del 13/04/2012*

Ove più unità catastali siano contemporaneamente utilizzate dallo stesso nucleo familiare anagraficamente comprovato, deve ritenersi legittima la applicabilità della tariffa ridotta ai fini Ici.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Fabbricati rurali che risultano iscritti in catasto come tali - Esenzione dall'imposta - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Turri)
Sentenza n. 56 del 29/05/2012*

Un'unità immobiliare con caratteri di ruralità non è soggetta all'Ici soltanto se risulta iscritta in catasto come "rurale", vale a dire se è iscritta nella categoria A/6 se si tratta di una unità abitativa e nella categoria D/10 se si tratta di immobile strumentale. Di conseguenza il contribuente proprietario di un immobile non iscritto in catasto nella categoria A/6 o D/10, ma che ritenga che detto immobile abbia i requisiti della ruralità, non può che impugnare il classamento al fine di farlo ricondurre in una delle due categorie catastali che ne attestano la ruralità (S.C. Sezioni Unite, Sentenza 21.08.2009, n. 18565).

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Struttura edilizia di proprietà Asl data in locazione per attività a carattere commerciale - Esenzione dell'imposta - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 94 del 11/06/2012*

L'Asl è indubbiamente un ente in possesso del requisito soggettivo per beneficiare per gli immobili di sua proprietà dell'esenzione Ici, essendo, ai sensi dell'art 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30.12.1992 n. 504, annoverabile tra i soggetti di cui all'art 87 ora 73, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22.12.1986 n.917. Detta ipotesi si configura sempre che l'immobile di cui trattasi sia utilizzato direttamente per le proprie finalità istituzionali e non quando il godimento del bene sia concesso attraverso una locazione ad un altro soggetto che vi esercita un'attività privata e/o commerciale.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Fabbricato di proprietà di una cooperativa utilizzato per la lavorazione delle uve dei propri soci aziende agricole – E' fabbricato rurale e pertanto non soggetto all'imposta.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bertozzi)
Sentenza n. 118 del 19/12/2012*

L'art. 9, d.l. 30.12.1993 n. 557, convertito nella legge 26.02.1994, n. 133, e successive modificazioni, prevede che "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cod. civ., e in particolare destinate ...: i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative...". Di conseguenza un immobile di proprietà di una cooperativa, indipendentemente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, è rurale e, quindi, non soggetto all'Ici, in quanto utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci (Corte Costituzionale sentenza 22.07.2009, n. 227 e S.C. Sentenza 18.11.2009, n. 24299).

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Terreni considerati edificabili dal Regolamento Urbanistico - Pertinenzialità – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)
Sentenza n. 32 del 27/03/2012*

Deve aversi come necessaria una espressa manifestazione di volontà del contribuente per potersi dichiarare un terreno pertinenza di un fabbricato e ciò indipendentemente dalla destinazione urbanistica potenzialmente edificatoria dello stesso. Tanto per consentire al contribuente di destinare un'area, pur edificabile, a pertinenza di immobile principale, risultando per conseguenza esentato dal pagamento del tributo Ici.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Immobile iscritto in catasto come rurale con attribuzione di diversa categoria - Impugnazione ex art. art. 7, comma 2 bis, d.l. 13.05.2011, n. 70 - Necessita.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 123 del 02/05/2012*

L'immobile iscritto in catasto come rurale non è soggetto all'Ici. Tuttavia ove il contribuente voglia ottenere la classificazione di rurale di un fabbricato classificato in diversa categoria deve avviare apposita procedura ex art. 7, comma 2 bis, d.l. 13.05.2011 n.70, conv. legge 12.07.2011 n. 106 nei confronti all'atto di classamento in contraddittorio con l'Ute rimanendo altrimenti l'immobile soggetto all'Ici.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Aree fabbricabili espropriate per motivi di pubblica utilità, non cedibili a terzi e divenuti beni demaniali – Assoggettabilità all'imposta – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Cecchetti)
Sentenza n. 54 del 25/09/2012*

Aree edificabili espropriate per motivi di pubblica utilità e non cedibili a terzi, appartenenti al demanio pubblico e destinati esclusivamente all'esercizio di opere di pubblica utilità, anche se concessi ad una società di diritto privato, ma gratuitamente devolvibili al termine della concessione vanno classificati catastalmente nelle categorie da E/1 a E/9 e quindi esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), d.lgs. 30.12.1992, n. 504.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Fabbricati che hanno i requisiti della ruralità – Non assoggettabilità all'imposta – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Pellegrino)
Sentenza n. 51 del 30/10/2012*

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.l. 30.12.2008, n. 207, convertito nella legge 27.02.2009, n. 14, sono classificabili fra i fabbricati rurali (non soggetti all'Ici) le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, ma destinate sia funzionalmente che strutturalmente alle attività agricole previste dall'art. 2135 cod. civ..

Ici - Base imponibile

Termine per la sottoposizione a tributo – Dies a quo – Domanda di accatastamento – Sussiste – Immobili non accatastati – Criteri di tassazione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 192 del 19/07/2012*

Il contribuente deve essere sottoposto a tassazione Ici in base alla rendita catastale, ciò comportando che il tributo decorre dal dì della domanda di accatastamento. Tutti gli immobili non accatastati e quelli accatastati fino alla presentazione della relativa domanda debbono essere sottoposti a tributo in base alle iscrizioni contabili (anche quando esse conducano a valori non corrispondenti a quelli di mercato) senza che sia consentito al contribuente di dedurre una sorta di "sopravalutazione volontaria".

Ici - Determinazione dell'imposta - Aliquote

Immobile usato come abitazione principale da proprietario residente in altro comune - Applicabilità dell'aliquota per le abitazioni principali - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)
Sentenza n. 89 del 18/12/2012*

Ai fini del pagamento dell'Ici non può essere applicata l'aliquota relativa agli immobili non locati da oltre due anni perché il proprietario è residente in altro comune, ma è provato che utilizza l'immobile stesso come abitazione principale. In tal caso l'aliquota applicabile è quella relativa a quest'ultimo tipo di utilizzo dell'immobile.

Ici – Dichiarazione

Dichiarazione per area edificabile – Presentazione di nuova dichiarazione in presenza di modificazioni di dati ed elementi che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta - Necessita.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci)
Sentenza n. 72 del 05/07/2012*

La dichiarazione Ici andava effettuata, su apposito modulo, entro il termine per la presentazione della annuale dichiarazione dei redditi qualora si fossero verificate modificazioni dei dati ed elementi cui potesse conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta. In particolare, per un'area edificabile la dichiarazione era dovuta se, per i più diversi motivi, era variato il "valore venale in comune commercio". Pertanto se nel decorso degli anni non sono state verificate le suddette modificazioni la dichiarazione non era dovuta.

Ici – Dichiarazione

Omessa dichiarazione per il primo anno di possesso dell'immobile e negli anni successivi – Art. 37, comma 53, d.l. 04.07.2006 n. 223 - Effetto sanante – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)
Sentenza n. 57 del 11/10/2012*

L'omissione della dichiarazione ai fini Ici per il primo anno di possesso di un immobile e per gli anni successivi costituiva una autonoma violazione per ogni anno in cui si era verificata l'omissione. Tuttavia ai sensi dell'art. 37, comma 53, d.l. 04.07.2006, n. 223, l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini Ici è stato soppresso. Pertanto, in ossequio a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 18.12.1997, n. 472, per il quale "salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile" una volta soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione vengono a cadere anche le relative sanzioni. Lo "jus superveniens", è applicabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio in ossequio alla regola del "favor rei".

Ici - Riscossione e versamento

Concordato fallimentare – Immobile incluso nel fallimento, ma non venduto – Obbligo di denuncia e versamento del curatore – Non sussiste - Obbligo del fallito tornato in bonis - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)
Sentenza n. 56 del 11/10/2012*

Quando un fallimento, nel quale è compreso un immobile, viene chiuso con un concordato fallimentare, l'immobile ritorna al fallito tornato in bonis e l'Ici maturata durante la pendenza della procedura è posta a carico del soggetto già fallito il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dell'imposta stessa (S.C. Sentenze del 30.06.2010 n. 15462 e n. 15478). Infatti il curatore sarebbe stato obbligato, solo in seguito alla vendita dell'immobile, alla denuncia ed al pagamento dell'Ici entro tre mesi dalla vendita dell'immobile stesso, prelevando la somma necessaria per il pagamento dal ricavato della vendita.

IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Invim - Base imponibile

Richiesta di attribuzione di rendita aggiornata – Esigenza di contestualità con l'atto traslativo – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Pellegrini)
Sentenza n. 3 del 26/01/2012*

Non rileva la richiesta di attribuzione di rendita catastale aggiornata successiva all'atto traslativo posto che il meccanismo che impedisce l'accertamento di valore previsto dal 4° comma dell'art. 52, d.P.R. 26.04.1986 n. 131 e richiamato dall'art. 12, d.l. 14.03.1988 n. 70 esige la contestualità con l'atto traslativo.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Dichiarazione
Presupposto dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Irap - Base imponibile

ASL - Detrazione contributi obbligatori – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)

Sentenza, n. 19 del 01/02/2012

Premesso che le ASL trovano la loro collocazione fiscale all'interno degli artt. 74 e 111 d.P.R. 22.12.1986, n. 917 e quindi fra gli enti non commerciali, va ritenuta legittima la detrazione dalla base imponibile Irap dei contributi obbligatori (qui, INAIL) vuoi sotto il profilo normativo di cui all'art. 1, comma 266, legge 27.12.2006, n. 296,) vuoi osservando come il contributo obbligatorio sia per l'intero a carico del datore di lavoro sia perché l'inserimento della norma agevolativa è ricompresa tra le disposizioni "comuni" cioè tra disposizioni che riguardano i soggetti che adottano il metodo analitico sia quelli che adottano il metodo retributivo.

Irap - Base imponibile

Contributi statali erogati a risanamento delle perdite aziende di trasporto locale - Assoggettabilità - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)

Sentenza n. 20 del 02/04/2012

I contributi statali erogati ai sensi della legge 30.05.1995, n.204, legge 18.06.1998, n. 194 e legge 07.12.1999, n. 472 devono intendersi come contributi di pertinenza dei comuni soci della azienda di trasporto pubblico che hanno previamente coperto le perdite di gestione della società partecipata. L'azienda di trasporto, infatti, in questo caso svolge una funzione di intermediazione dovendo ritrasferire l'ammontare dei contributi ai comuni medesimi. Detti contributi statali quindi non incidono sulla determinazione del reddito di esercizio né sono diretti a potenziare la struttura dell'impresa funzione tipica dei contributi in conto capitale. Operano in funzione della ricostituzione del capitale nello stesso modo in cui operano i conferimenti dei soci in caso di diminuzione del capitale per perdite per cui, non costituendo né componenti reddituali positivi né essendo riconducibili a plusvalenze o sopravvenienze, non sono suscettibili di imposizione Irap.

Irap - Rimborsi

Rimborso dell'imposta versata negli anni per i quali era stato chiesto il condono – Preclusione del rimborso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Cavoto, Est. Ciacci)

Sentenza n. 135 del 26/10/2012

Non può essere rimborsata l'imposta versata negli anni per i quali è stata presentata l'istanza di definizione automatica prevista dall'art. 9, legge 27.12.2002, n. 289, in quanto la natura transattiva e definitiva del condono preclude al contribuente il rimborso anche delle imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (S.C. Sentenze 16.02.2007, n. 3682 e 03.12.2007, n. 25239).

TRIBUTI LOCALI VARI

VOCE

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (ARISGAM)
Addizionale sull'energia elettrica
Canone per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque
Diritto annuale CCIAA
Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche
Imposta di soggiorno
Imposta provinciale di trascrizione (IPT)
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Imposta sulle concessioni statali
Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF)
Tasse automobilistiche regionali
Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tassa sulle concessioni regionali
Tributo provinciale per esercizio funzioni tutela, protezione, igiene ambiente
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Tributi locali vari - Contributi consortili

Verifica sui presupposti – Onere probatorio – Poteri della Commissione giudicante – Attività autonoma di indagine – Sussiste – Fattispecie.

Comm. Trib. Prov. Siena, Sez. 1 (Pres. Est. Chini)

Sentenza n. 65 del 12/04/2012

Le verifiche da parte della Commissione Tributaria sulla concreta sussistenza del beneficio fondiario conseguente a lavori di bonifica può riguardare, oltre che gli errori applicativi del tributo, anche l'erronea inclusione di un fondo fra quelli soggetti alla imposizione. In tal caso non sussiste un preciso onere probatorio a carico delle parti, ma la Commissione – a fronte di una non pretestuosa allegazione dell'errore - ha la facoltà di attivare i suoi poteri di indagine e consulenza e – laddove gli atti amministrativi presupposti, ancorché definitivi, non appaiano idonei ad individuare con precisione i fondi beneficiari degli specifici lavori effettuati – ha l'onere di disapplicare i predetti atti e di accogliere il ricorso senza alcuna facoltà di rideterminare l'imposta effettivamente dovuta.

Tributi locali vari - Diritto annuale CCIAA

Cessazione della società - Decorrenza decennale – Mancato pagamento - Favor rei – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Tucceri Cimini)

Sentenza n. 101 del 04/07/2012

La richiesta di pagamento del diritto annuale camerale oltre il decennio dalla cessazione della società si scontra contro il diritto del contribuente a non esibire la documentazione richiesta oltre il prescritto decennio e va applicato, nei confronti del contribuente il principio del favor rei.

PROCESSI

Riscossione

Accertamento imposte

Violazioni e sanzioni

Contenzioso

RISCOSSIONE

VOCE

Azioni cautelari e conservative
Cartella di pagamento
Contenzioso
Conto fiscale
Esazione internazionale
Notificazioni
Quote inesigibili
Rimborsi
Riscossione coattiva
Riscossione spontanea mediante ruoli
Ruoli
Soggetti incaricati della riscossione
Soggetti passivi
Sospensione della riscossione
Versamenti diretti
Violazioni e sanzioni

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Provvedimento di fermo amministrativo - Natura cautelare e di garanzia - E' tale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)

Sentenza n. 3 del 19/01/2012

Il fermo amministrativo ex art. 86, d.P.R. 29.09.1972, n. 602 rappresenta il più incisivo strumento dei concessionari della riscossione per combattere il fenomeno dell'evasione da riscossione, senza attivare strumenti esecutivi costosi e dagli esiti incerti quali quelli propri dell'esecuzione forzata. Il fermo e tanto meno il preavviso di fermo sono strumenti che hanno natura cautelare e hanno lo scopo di garantire unicamente l'esecuzione forzata dei beni del debitore e di rafforzare l'obbligo del pagamento già accertato; essi pertanto non producono gli effetti della esecuzione forzata che ha inizio solo col pignoramento.

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Fermo amministrativo – Non è un atto di esecuzione forzata, ma solo uno strumento per la garanzia del credito.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)

Sentenza n. 2 del 19/01/2012

Il fermo amministrativo non è un atto di esecuzione forzata perché il fermo non prevede l'assoggettamento del bene ad atti espropriativi, ma è solo uno strumento per porre il bene a garanzia del credito già esposto nella cartella di pagamento. Esso, ai sensi del comma 2 dell'art. 50, d.P.R. 29.09.1973, n.602, va disposto entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma la preventiva notifica dell'avviso di fermo che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è un atto autonomamente impugnabile, interrompe il termine di cui sopra.

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Iscrizione ipoteca esattoriale da parte di Equitalia su beni che fanno parte del fondo patrimoniale ex art. 170 cod. civ. - Legittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. Turchi)

Sentenza n. 11 del 27/02/2012

La disciplina del fondo patrimoniale ex art. 167/171 cod. civ., sancisce il divieto di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale per tutti i crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti dopo la costituzione del fondo stesso, pone quindi un limite preciso al creditore per l'esecuzione forzata dei beni costituenti il fondo in deroga alla regola generale delle garanzie patrimoniali del debitore. Al contrario la disciplina del fondo niente dice in ordine all'attività cautelare nei confronti del fondo stesso per cui dalla interpretazione letterale della norma è di tutta evidenza che detta attività cautelare non possa essere preclusa, di conseguenza l'iscrizione dell'ipoteca tributaria ex art. 77, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 non costituisce violazione del citato art. 170 cod. civ..

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Preavviso di fermo amministrativo emesso dall'Agente della riscossione senza tenere conto delle sentenze favorevoli al contribuente – Legittimità - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)

Sentenza n. 59 del 21/09/2012

La legittimità dell'impugnazione dell'atto di preavviso di fermo amministrativo è stata dichiarata dalla S.C. a Sezioni Unite con la sentenza 11.05.2009, n. 10672 con la quale chiarisce che "deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del

contribuente una ben individuata pretesa tributaria". Il preavviso di fermo amministrativo non può essere emesso ignorando le sentenze di primo e secondo grado favorevoli al contribuente con violazione dell'art. 68, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, in quanto le pronunce dei giudici tributari sostituiscono, a prescindere dal loro passaggio in giudicato, i provvedimenti oggetto dei ricorsi.

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Iscrizione ipotecaria su tutti i beni del debitore e per un importo sproporzionato all'importo dovuto – Necessità di riduzione dell'ipoteca – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Bellè)

Sentenza n. 80 del 11/12/2012

Qualora venga verificata una manifesta sproporzione tra l'importo dovuto dal contribuente ed i beni sottoposti ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione, va ridotto l'importo dell'ipoteca con la sua iscrizione limitata ai beni sufficienti a coprire la garanzia.

Riscossione – Notificazioni

Variazione della sede legale di una società – Presentazione della denuncia di variazione, entro trenta giorni, al Registro delle Imprese – Correttezza dell'adempimento – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bellagamba, Est. Pizzocolo)

Sentenza n. 19 del 15/02/2012

L'art. 35, comma 8, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, prevede che i soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese ovvero alla denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione dell'attività all'Ufficio del Registro delle Imprese il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, risulta corretta la denuncia di variazione della sede legale della società presentata tramite l'Ufficio del registro delle Imprese ed è al nuovo indirizzo della sede legale che devono essere notificati atti e cartelle di pagamento.

Riscossione - Riscossione spontanea mediante ruoli

Iscrizione a ruolo ex art. 43, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 – Tardività della notifica per mancato rispetto dei termini previsti dallo stesso art. 43 – Sussiste – Agenzia delle Entrate quale destinataria dell'impugnazione - E' tale.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. Pezzuti, Est. Sottani)

Sentenza n. 62 del 19/03/2012

Per la notifica della cartella di pagamento, emessa ai sensi dell'art. 43, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, per il recupero di una somma erroneamente sgravata, devono essere rispettati i termini di notifica previsti dall'art. 43 dello stesso d.P.R. 29.09.1973, n. 602 ed il ricorso deve avere come destinatario dell'impugnazione non il Concessionario della riscossione, ma l'Agenzia delle Entrate quale titolare del credito tributario.

Riscossione - Riscossione spontanea mediante ruoli

Pagamento in più rate concesso al debitore – Incompleto pagamento di una rata – Decadenza della rateazione e iscrizione a ruolo dell'importo ancora da versare – Legittimità – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. D'Amora, Est. Balli)

Sentenza n. 101 del 10/04/2012

L'incompleto pagamento di una rata e la conseguente iscrizione a ruolo dell'importo residuo ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, d.lgs. 18.12.1997, n. 462, si pone in contrasto non solo con il principio di buona fede e di leale collaborazione tra Fisco e contribuente, ma viene a trovarsi in contraddizione anche con altre forme di dilazione presenti nell'Ordinamento (vedi: art. 19, d.P.R. 29.09.1973, n. 602). Il provvedimento, pertanto, viola sia il principio di uguaglianza tra i cittadini sia i principi espressi nello Statuto dei diritti del contribuente, oltre all'eccessiva penalizzazione del contribuente che rende inapplicabile il provvedimento stesso (vedi anche: S.C., Sentenza n. 4760 del 3 marzo 2001).

Riscossione - Riscossione spontanea mediante ruoli

Ruolo per somme ripartite in più rate su richiesta del debitore – Modalità – Pagamento di una rata con importo comprensivo di capitale e interessi e conseguente decadenza dal beneficio della rateazione – Non costituisce motivo valido per la decadenza dal beneficio.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. I (Pres. Est. Lami)
Sentenza n. 65 del 17/04/2012

Il pagamento rateale delle imposte deve essere eseguito con le modalità previste per tale forma di pagamento, tuttavia il pagamento di una rata effettuata con un unico importo comprensivo del capitale e degli interessi, anziché con due importi separati, ognuno con il proprio codice, costituisce una violazione formale che non determina un motivo valido per dichiarare la decadenza dal beneficio della rateazione ex art. 3 bis, d.lgs. 18.12.1997, n. 462.

Riscossione – Ruoli

Cancellazione dal Registro delle Imprese – Residuo di pendenze tributarie – Responsabilità del liquidatore ex art. 36, d.P.R. 29.09.1973 n. 602 – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. I (Pres. Moroni, Est. Chiellini)
Sentenza n. 2 del 11/01/2012

Ove il liquidatore della società ne abbia provveduto alla cancellazione dal Registro delle Imprese trascurando le pendenze tributarie non incorre nella responsabilità di cui all'art. 36, d.P.R. 29.09.1973 n. 602 posto che la norma pone a fondamento della responsabilità il pagamento delle imposte con le "attività" risultanti dalla liquidazione, tanto non sussistendo ove l'Ente resulti "in perdita".

Riscossione - Sospensione della riscossione

Accoglimento istanza rateizzazione del debito tributario - Iscrizione ipotecaria a garanzia – Legittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Bertozzi)
Sentenza n. 30 del 07/05/2012

La rateizzazione concessa a seguito accoglimento istanza di rateizzazione del debito tributario sospende solo la espropriazione forzata e non l'iscrizione ipotecaria che consiste in un atto di natura cautelare che precede l'espropriazione immobiliare vera e propria che inizia soltanto col pignoramento del bene appartenente al debitore.

Riscossione - Sospensione della riscossione

Sospensione concessa dall'Ufficio con esclusione degli interessi di mora – Conseguenze in relazione alla misura dell'aggio di riscossione – Applicabilità dell'aggio in misura ridotta - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri)
Sentenza n. 58 del 21/09/2012

La concessione, da parte dell' Agenzia delle Entrate, della sospensione della riscossione con l' esclusione dell' applicazione degli interessi di mora preclude la possibilità per l' Agente della riscossione di applicare l' aggio nella misura integrale. Infatti l' esclusione dell' applicazione degli interessi di mora fa intendere l' esclusione della mora del contribuente che costituisce il presupposto, di fatto e di diritto, per l' applicazione dell' aggio di riscossione in misura integrale.

Riscossione - Versamenti diretti

Diritto del contribuente alla rateazione del pagamento di tributi – Necessità della dimostrazione della sussistenza di temporanea situazione di obiettiva difficoltà – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, est. Di Rollo)
Sentenza n. 73 del 08/11/2012*

Ai sensi dell' art.19, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, il contribuente che si trovi nella temporanea situazione di obiettiva difficoltà ha il diritto di chiedere la rateazione del pagamento dei tributi dovuti all' agente della riscossione il quale può concedere la rateazione richiesta purché il contribuente dimostri di trovarsi nelle condizioni previste dallo stesso art. 19 citato.

ACCERTAMENTO IMPOSTE

VOCE

Accertamento analitico
Accertamento d'ufficio
Accertamento induttivo
Accertamento sintetico
Accertamento sulla base di studi di settore
Accertamento con adesione
Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Attività istruttoria
Autotutela
Avviso di accertamento
Competenze e poteri degli uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Controllo formale delle dichiarazioni
Evasione ed elusione
Interpello CFC
Interpello e istanza antielusiva
Interpello internazionale
Interpello ordinario
Notificazioni
Società di comodo
Violazioni e sanzioni

Accertamento imposte - Accertamento analitico

Utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti – Legittimità in presenza di presupposti – Valori immobiliari - Art. 54, comma 1, d.P.R. 26.04.1986 n. 131 - Onere della contraria prova – Spetta al contribuente.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 44 del 17/05/2012

Fermo l'utilizzo, in presenza dei presupposti, di legittime presunzioni in materia di accertamento di imposta sui redditi, la diversa presunzione del contribuente quanto alla corrispondenza dei valori di mercato col prezzo incassato non può valere allorché non sia stato accertato l'effettivo valore venale dei beni stante la preclusione di cui all'art. 54, comma 1, d.P.R. 26.04.1986 n. 131 che ha inteso individuare, quanto ai beni immobili, solo un criterio idoneo a (di fatto) ridurre la conflittualità fiscale.

Accertamento imposte – Accertamento induttivo

Accertamento senza che sia stata contestata l'inattendibilità della contabilità e fondato su presunzioni semplici – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)

Sentenza n. 17 del 10/02/2012

L'accertamento induttivo nei confronti di un'impresa soggetta agli studi di settore è ammissibile quando la contabilità risulti inattendibile e sia fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, ma se risulta fondato soltanto su presunzioni semplici, non integrate da obiettivi elementi di riscontro, viene a mancare la certezza della prova, con la conseguenza dell'illegittimità dell'accertamento.

Accertamento imposte – Accertamento induttivo

Incrementi patrimoniali - Maggiori redditi provenienti da risorse di familiari - Eccezione dell'ufficio - Rettifica induttiva - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Ciappei)

Sentenza n. 29 del 04/04/2012

Sussiste la necessità di rettificare induttivamente i redditi dei familiari nei confronti dei quali sia provato che con le proprie risorse hanno contribuito agli incrementi patrimoniali non giustificabili del reddito del contribuente sottoposto ad accertamento induttivo. La mancata estensione rende ininfluyente l'eccezione dell'ufficio che neppure i redditi dei familiari sono in grado di sostenere le spese relative agli incrementi patrimoniali accertati induttivamente al contribuente.

Accertamento imposte – Accertamento induttivo

Determinazione del valore di immobili venduti con riferimento ai valori OMI validi come presunzioni semplici – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)

Sentenza n. 95 del 19/07/2012

Nell'ambito di un accertamento induttivo è legittima la valutazione di un immobile venduto con riferimento al valore OMI. In sede di accertamento induttivo, infatti, tale valore, seppure non possa essere considerato come "valore legale", può rappresentare un valore di riferimento costituente una presunzione semplice priva dei requisiti di cui all'art. 38, comma 3, d.P.R. 29.09.1973, n. 600.

Accertamento imposte – Accertamento induttivo

Violazioni della normativa fiscale tali da superare l'importo di € 25.882,84 tra il dichiarato e l'accertato – Inattendibilità delle scritture contabili – Sussiste – Legittimità dell'accertamento – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)
Sentenza n. 95 del 19/07/2012*

Lo scostamento tra il dichiarato e l'accertato superiore a €25.882,84, ex art. 1, comma 2, d.P.R. 16.09.1996, n. 549, verificato dal controllo analitico delle scritture contabili, fa ritenere legittimamente inattendibili le scritture contabili e, di conseguenza rende altrettanto legittima la rideterminazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 29.09.1973, n. 600.

Accertamento imposte – Accertamento induttivo

Ricostruzione extracontabile sulla base di operazioni bancarie di prelevamento non giustificate dal contribuente – Presunzione che tali operazioni corrispondano a ricavi extracontabili – Necessità di considerare anche i costi sostenuti per tali ricavi – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 181 del 13/11/2012*

A fronte di ricavi extracontabili accertati in relazione ad operazioni bancarie di prelievo che non sono giustificate dal contribuente imprenditore, è necessario determinare i costi sostenuti per la produzione di detti ricavi. Qualora non sia possibile la determinazione documentale dei costi o quantomeno l'indicazione dei criteri oggettivi utilizzati per individuare l'entità dei costi, è ammissibile una determinazione equitativa, anche percentuale, a condizione che gli elementi di riscontro, pur non consentendo di raggiungere certezze, risultino comunque tali da far ritenere corretta la misura individuata.

Accertamento imposte – Accertamento induttivo

Requisiti ed ambito applicativo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)
Sentenza n. 106 del 22/11/2012*

La Amministrazione Finanziaria è legittimata ad operare induttivamente oltre che nel caso in cui il contribuente (a prescindere dal suo onere circa la diversa prova) abbia sottratto o non abbia tenuto le scritture contabili, anche nel caso in cui si sia verificato un fatto esterno alla sua (del contribuente) volontà che ne abbia (delle scritture) impedito la valutazione erariale, posto che la A.F. può e deve necessariamente e comunque ricorrere ad altri strumenti di analisi, salvi ovviamente gli esiti dibattimentali.

Accertamento imposte – Accertamento sintetico

Capacità di spesa – Redditi non congrui rispetto alle spese sostenute per l'acquisto di beni – Necessità per il contribuente di provare la disponibilità di risorse finanziarie adeguate – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Moroni, Est. Evangelisti)
Sentenza n. 23 del 21/02/2012*

E' legittimo l'accertamento sintetico ex art. 38, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, nei confronti di un contribuente che ha acquistato beni per un valore non congruo rispetto ai redditi dichiarati e che non prova con idonea documentazione la disponibilità di risorse finanziarie provenienti da altri redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o da dismissioni.

Accertamento imposte – Accertamento sintetico

Contratto di compravendita stipulato tra padre e figli per sistemazione del patrimonio familiare – Eccezione dei contribuenti ricorrenti di simulazione del contratto con la dimostrazione del mancato pagamento del corrispettivo – Opponibilità al Fisco del contratto simulato – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)

Sentenza n. 46 del 01/10/2012

Non può denotare una reale disponibilità economica suscettibile di accertamento ai fini fiscali un contratto di compravendita, simulato in quanto stipulato tra padre e figli ai fini della sistemazione del patrimonio familiare, se i contribuenti ricorrenti dimostrano che non è stato pagato il corrispettivo esposto nel contratto simulato di compravendita che, dissimulando un carattere di liberalità, ha avuto una causa gratuita anziché quella onerosa apparente.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore

Criteri di applicabilità.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 38 del 17/04/2012

Proprio perché gli Studi di Settore sono fondati su presunzioni semplici (che il contribuente ha dunque la legale possibilità di vincere) la valutazione del loro scostamento non potrà aversi in relazione al mero parametro degli standards della attività di riferimento, ma si estenderà a tutti gli elementi sintomatici determinativi dello scostamento stesso e dunque dell'accertato maggior reddito.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore

Evoluzione di uno studio di settore successivo più aderente alla attività svolta dall'azienda – Applicabilità di quest'ultimo – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)

Sentenza n. 98 del 26/07/2012

Qualora lo studio di settore risulti non adeguato e non rispondente alla particolare attività svolta dall'azienda in un certo periodo d'imposta e la elaborazione di un nuovo studio di settore che, come naturale evoluzione del primo, risulti più aderente e rappresentativo dell'attività svolta dall'azienda, deve essere applicato lo studio di settore successivo. La Suprema Corte, Sez. Unite, con la sentenza 18.12.2009, n. 26635, ha ritenuto che il sistema dell'accertamento per standard "è frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività, che giustifica la prevalenza in ogni caso dello strumento più recente su quello precedente con la conseguente applicazione retroattiva dello standard più affinato e, pertanto, più affidabile".

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore

Contraddittorio – Conseguente applicazione, da parte dell'Ufficio, dello studio di settore con riduzione dei ricavi ai minimi del cluster – Mancata produzione in giudizio di prove concrete per la completa disapplicazione dello studio – Legittimità dell'accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (pres. Bocelli, Est. Guiducci)

Sentenza n. 54 del 07/09/2012

La considerazione da parte dell'Ufficio, in sede di contraddittorio, della situazione di particolare crisi del settore con la conseguente riduzione dei ricavi ai minimi del cluster di appartenenza e la mancata produzione in giudizio di prove concrete per la disapplicazione

dello studio di settore, rendono legittimo l'accertamento in base allo studio di settore nella ridotta misura riconosciuta dall' Ufficio stesso.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore

Comminatoria di sanzioni – Loro depennabilità da parte del giudice tributario – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Pellegrini)

Sentenza n. 49 del 13/11/2012

Nessuna norma autorizza il giudice tributario a depennare le sanzioni quando l'accertamento si basi su "medie statistiche", cioè studi di settore, perché non sarebbe provato l'elemento psicologico dell'illecito. Il d.lgs. 18.12.1997 n. 472, che stabilisce il criterio della colpevolezza (indifferentemente, colposa o dolosa) e fissa le cause di non punibilità, non consente infatti al giudice tributario alcuna discrezionalità.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore

Grave incongruenza ritenuta dall'Ufficio, anche se lo scostamento tra il ricavo dichiarato e quello puntuale indicato dallo studio di settore è di modesta entità - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Mauceri)

Sentenza n. 56 del 07/09/2012

Ai fini dell'accertamento dei ricavi sulla base dello studio di settore non può essere considerata grave incongruenza lo scostamento di modesta entità sia per l'evidente contraddizione tra le due nozioni, in particolare non può la grave incongruenza verificarsi quando i ricavi dichiarati si collocano all'interno del così detto intervallo di confidenza, cioè tra il ricavo minimo e quello puntuale.(nel caso di specie l'incongruenza rilevata era pari al 2,03% del ricavo puntuale indicato dallo studio di settore).

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Attività ispettiva – Consegna del verbale al contribuente – Art. 24 legge 07.01.1929 n. 4 – Attività di verifica – Art. 12, commi 4 e 7, legge 27.07.2000 n. 212 – Differenze.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Benedetti, Est. Ciacci)

Sentenza n. 117 del 26/09/2012

In presenza di attività ispettiva effettuata dalla Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente, al suo termine deve essere consegnato il verbale che ne compendi le resultanze e contesti i rilievi senza che sia direttamente emesso l'avviso di accertamento a mente dell'art. 24, legge 07.01.1929 n. 4 e le eccezioni a tale principio generale sono rappresentate dai controlli formali e, limitatamente, ai c.d. controlli parziali laddove la posizione del contribuente resulti chiaramente declinata. Quando invece si operino attività sostanzialmente di verifica, per la scansione degli atti (PVC ed accertamento a conclusione del procedimento impositivo) assume decisiva rilevanza l'art. 12, commi 4 e 7 dello Statuto del Contribuente di modo che la mancata redazione del PVC vizia di nullità l'intero procedimento.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Preventivo invio di questionario informativo – Art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. 29.09.1972 n. 600 - Principio del contraddittorio – Inosservanza – Violazione del diritto di difesa – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 98 del 23/10/2012

L'Ufficio, ove, preventivamente all'accertamento, ritenga di inviare al contribuente questionario informativo in richiamo all'art. 32, comma 1, n. 4, d.P.R. 29.09.1972 n. 600, instaura una procedura improntata al principio del contraddittorio, conseguendo che in caso di violazione, anche formale, delle regole che tale procedura connotano (qui, notifica dell'accertamento avanti lo spirare del termine assegnato per rispondere al questionario), perpetra palese violazione del principio ridetto con susseguente violazione del diritto di difesa del contribuente.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Scrittura privata – Accordo simulatorio – Inopponibilità all'Ufficio finanziario – Caso e presupposto.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Caldini)
Sentenza n. 58 del 11/12/2012*

Una scrittura privata contenente un accordo sostanzialmente simulatorio (qui, quanto alla misura del corrispettivo di un contratto di cessione di azienda) non è opponibile alla A.F. ove non rechi la data certa ed ove una delle parti dell'accordo sia terzo e creditore di una delle parti.

Accertamento imposte – Autotutela

Impugnabilità del diniego di autotutela – Sussiste – Ammissibilità del solo sindacato sulla legittimità del rifiuto.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Gerardi)
Sentenza n. 58 del 28/09/2012*

L'impugnazione del diniego di autotutela è ammissibile, ma può essere effettuato solo il sindacato di legittimità del rifiuto e non può essere esaminata la fondatezza della pretesa tributaria che è soggetta ad una autonoma tutela giurisprudenziale, pretesa tributaria esposta nell'atto del quale, con l'istanza di autotutela, era stato richiesto il ritiro.

Accertamento imposte – Avviso di accertamento

Motivazione dell'avviso di accertamento fondata su documenti reperiti presso terzi – Necessità dell'allegazione di tali documenti all'avviso di accertamento – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Pezzuti, Est. Cioni)
Sentenza n. 3 del 23/01/2012*

L'avviso di accertamento deve indicare ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29.09.1973, n. 600, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano. La motivazione dell'avviso di accertamento, se fondata su documenti reperiti presso terzi, assolve alla sua funzione solo se tali documenti sono allegati all'avviso o sono conosciuti dal contribuente. In caso contrario il contribuente non è posto in grado di conoscere gli elementi che gli consentono di valutare la fondatezza e la legittimità della pretesa impositiva.

(Nel caso di specie l'avviso di accertamento era stato emesso sulla base di documenti rilevati da e-Bay che avrebbero dimostrato lo svolgimento di un'attività commerciale da parte del contribuente).

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Obbligo di allegazione degli atti presupposti - Non sussiste – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 193 del 19/07/2012*

All'avviso di accertamento non occorre che debbano essere allegati tutti gli atti presupposti, ma è sufficiente ed auspicabile che nell'avviso si dia conto delle attività propedeutiche e si pongano in evidenza i profili di specifico interesse.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Cancellazione di società – Subentro processuale del liquidatore, dell'amministratore e dei soci – Non sussiste – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 211 del 19/07/2012

A seguito della cancellazione della società non si ha il subentro processuale del liquidatore, dell'amministratore e dei soci e quindi l'accertamento non può più investire la società, ma eventualmente, sia pur per diverso ed autonomo titolo, i soci e l'amministratore che potrà essere investito da azione di responsabilità nei confronti del liquidatore nel caso in cui costui abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Autotutela sostitutiva - Autotutela integrativa - Criteri e differenze.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Dazzi)

Sentenza n. 89 del 17/09/2012

In caso di autotutela sostitutiva, cioè a dire in caso in cui l'Ufficio ritiri un atto impositivo sostituendolo con altro di identico contenuto, ma corretto nei suoi vizi formali, deve aversi presente il principio ispiratore costituito dalla "perennità della potestà amministrativa" e comunque dovendosi distinguere l'ipotesi di autotutela sostitutiva da quella di autotutela integrativa dell'atto di accertamento. Va quindi riconosciuta legittimità al rinnovamento ex tunc dell'atto di accertamento invalido solo allorché la rinnovazione non comporti una maggiore pretesa erariale e che i vizi, di mera rilevanza formale, debbano essere evidenziati nel successivo atto; solo nell'ipotesi di integrazione o modificazione potrà essere esercitato un ulteriore potere accertativo che, perché tale, necessariamente richiede la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi rispetto a quelli in base ai quali era stato emesso il precedente avviso di accertamento.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Associazione senza fini di lucro – Presunzione di esistenza di società di fatto – Onere della prova a carico dell'Ufficio – Art. 2247 c. c..

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli)

Sentenza n. 87 del 01/10/2012

In presenza di associazione senza fini di lucro diversamente ritenuta dall'Ufficio società di fatto, è onere dell'Ufficio comprovare la circostanza e, quanto ai presunti soci anziché semplici consiglieri della associazione, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2247 c.c., fra cui, essenzialmente, la partecipazione agli utili : consegue che, ove tali circostanze non risultino comprovate, un accertamento emanato nei confronti di associazione senza fini di lucro diversamente ritenuta dall'Ufficio società di fatto dovrà essere dichiarato nullo perché emesso nei confronti di soggetto errato ovvero inesistente.

Accertamento imposte - Competenze e poteri degli Uffici

"Scudo fiscale" - Art. 14, d.l. 25.09.2001, n. 350 – Pretesa intempestività della presentazione della dichiarazione riservata – Decadenza – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 1 (Pres. Est. Pedroni Menconi)

Sentenza n. 54 del 24/01/2012

Posto che nessuna decadenza è prevista dalla legge 23.11.2001, n. 409 – istitutiva del cosiddetto “scudo fiscale” - per la presentazione della dichiarazione riservata, deve ritenersi illegittimo il comportamento erariale che assuma la illegittimità della preclusione all'accertamento ove il contribuente non abbia, asseritamente, presentato entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento (ovvero dall'inizio della verifica fiscale) la dichiarazione riservata.

Accertamento imposte - Competenze e poteri degli Uffici

Ufficio competente in regime di consolidato nazionale – E' l'Ufficio nella cui circoscrizione è domiciliata fiscalmente la società consolidante.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Tindari)

Sentenza n. 68 del 05/04/2012

L'art. 122 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, recita: “La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato”. Ne consegue che per l'accertamento della dichiarazione dei redditi della consolidata è competente l'Ufficio nella cui circoscrizione è domiciliata fiscalmente la società consolidante. Infatti l'art. 35 del d.l. 31.05.2010, n. 78, che ha introdotto l'art. 40 bis nel d.P.R. 29.09.1973, n. 600, dispone l'unicità degli accertamenti.

Accertamento imposte - Competenze e poteri degli uffici

Emissione di avviso di accertamento prima della scadenza di sessanta giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni – Legittimità - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)

Sentenza n. 78 del 17/05/2012

L'art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212, prevede che, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste agli uffici impositori. Pertanto, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima del suddetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

L'avviso di accertamento che non rechi una valida motivazione sull'eventuale urgenza è sanzionato con la sua invalidità e l'obbligo di motivazione non può essere assolto con formule stereotipate né può essere assunto come motivo di urgenza l'imminente decadenza dei termini per l'accertamento poiché gli organi di controllo avevano avuto a disposizione cinque anni per effettuare i controlli (S.C., Sentenze: 16.09.2011, n. 18906 e 23.03.2012, n. 4687).

Accertamento imposte - Competenze e poteri degli Uffici

Prova della cause di non imputabilità – Art. 32, comma 3, d.P.R. 29.09.1973 n. 600 – Interpretazione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)

Sentenza n. 36 del 17/05/2012

Il terzo comma dell'art. 32, d.P.R. 29.09.1973 n. 600 non richiede prova alcuna quanto alle cause di non imputabilità da parte del contribuente: infatti, se lo scopo della norma fosse stato quello di comprovare le cause di non imputabilità si sarebbe dovuto usare il termine “provando o dimostrando” in luogo del termine “dichiarando”, dovendosi quindi per conseguenza ritenere che la finalità della norma sia quella di solo dichiarare la sussistenza di cause non imputabili al contribuente, senza darne prova nel senso tecnico del termine.

Accertamento imposte - Competenze e poteri degli Uffici

Denuncia penale - Raddoppio dei termini decadenziali ordinari - Art. 43, comma 3, d.P.R. 29.09.1973 n. 600 - Tempestività dell'accertamento – Sussiste – Criteri di computo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)
Sentenza n. 88 del 17/09/2012*

Ove si versi in ipotesi di cui all'art. 43, comma 3, d.P.R. 29.09.1973 n. 600, cioè a dire nel caso in cui sussista violazione che comporta obbligo di denuncia penale, i termini decadenziali per l'accertamento devono ritenersi raddoppiati né può sostenersi che la legittimità del raddoppio dei termini in questione si verifichi ex post, cioè a far tempo dalla fondatezza della denuncia penale in ordine agli esiti del procedimento penale, essendo sufficiente che all'epoca dei fatti sussistesse il "fumus bonis iuris" della denuncia, riservando ad un momento successivo la valutazione di merito.

Accertamento imposte - Competenze e poteri degli Uffici

Raddoppio del termine per la notificazione dell'avviso di accertamento in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen. – Sussiste, ma con la possibilità per il giudice tributario di vagliare l'effettiva presenza dell'obbligo di denuncia.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)
Sentenza n. 161 del 13/12/2012*

L'art. 43, comma 3, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 dispone il raddoppio dei termini, previsti dal comma 1 dello stesso art. 43, per la notificazione dell'avviso di accertamento in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 10.03.2000, n. 74. Sussiste tuttavia per il giudice tributario, se richiesto dal contribuente, la possibilità, a piena tutela del contribuente stesso, di vagliare la presenza dell'obbligo di denuncia e, di conseguenza, di disconoscere l'applicabilità del termine raddoppiato.

Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni

Art. 36 bis d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Mancato riconoscimento del credito di imposta derivante da ritenute d'acconto per asserita omessa dichiarazione – Dimostrata sussistenza del credito – Illegittimità della cartella di pagamento – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Vezzosi)
Sentenza n. 58 del 27/03/2012*

In mancanza della comunicazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, non essendo sufficiente il messaggio confermativo della avvenuta trasmissione del file, è necessario il rinvio della dichiarazione entro cinque giorni per evitare che la dichiarazione venga considerata omessa. Tuttavia, se la dichiarazione esponeva un credito per il quale viene provata la sua sussistenza derivante da ritenute d'acconto effettuate da terzi e da questi versate all'Erario, il credito esposto nella dichiarazione non regolarmente presentata non può essere disconosciuto. (Nel caso di specie, la non accettazione della dichiarazione e, quindi, la sua omissione, era dovuta a questioni tecniche che non impedivano comunque all'Erario di disporre degli elementi necessari a verificarne gli elementi essenziali, visto che le anomalie riguardavano solo indici di normalità economica e non redditi e ritenute).

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Detrazione di imposta - Abuso del diritto – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 219 del 23/07/2012*

In generale, si ha abuso del diritto anche quando sussistano ragioni economiche di una operazione, ma queste sono marginali rispetto alla ricerca di un risparmio di imposta. Pur tuttavia ove risultino consistenti ragioni economiche che giustifichino la creazione di un apposito soggetto titolare dei rapporti relativi (ad esempio, alla gestione informatica del gruppo) si avrà un'operazione di razionalizzazione del sistema - gruppo che non è possibile ridurre ad una mera operazione elusiva.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Fatturazione – Detraibilità dei costi - Intestazione fittizia e reale identità del cedente – Conoscibilità - Sussiste - Intento evasivo – Sussiste – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Lensi)
Sentenza n. 74 del 25/09/2012*

La conoscenza della intestazione fittizia di fatture e quindi l'omessa indicazione del reale cedente da parte del cessionario, celando al Fisco l'identità dell'effettivo percettore di reddito, implica la collusione delle parti a fini evasivi. Fra l'altro, il negozio dissimulato costituisce un mezzo per eludere le norme fiscali imperative che impongono a ciascun contribuente di concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva: la causa del contratto deve quindi considerarsi illecita ex art. 1344 cod.civ. e l'acquirente non può detrarre dal reddito i costi rappresentati dal prezzo di acquisto ove tali costi derivino da attività diretta a favorire l'evasione fiscale e quindi riconducibile ad un fatto qualificabile come reato la cui deducibilità non è ammessa ex art. 14, comma 4 bis, legge 24.12.1993 n. 537.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Vendita di immobili ad un prezzo inferiore al valore indicato in bilancio – Comportamento antieconomico se le condizioni economiche dell'impresa non giustificano vendite sottocosto.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Guiducci)
Sentenza n. 55 del 07/09/2012*

La vendita di immobili a prezzi inferiori ai valori attribuiti agli stessi in bilancio attesta un comportamento antieconomico censurabile dall'Amministrazione finanziaria quando le condizioni economiche dell'impresa, nell'esercizio in cui sono state effettuate le vendite, non giustificano vendite sottocosto.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Assenza di valide ragioni economiche per il mantenimento di risultati negativi per numerosi esercizi – Legittimità della presunzione di evasione – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)
Sentenza n. 57 del 21/09/2012*

Le operazioni antieconomiche che durano un lasso di tempo sproporzionato, motivate dal contribuente dal solo scopo di tirare avanti la gestione dell'azienda in attesa di uno sviluppo del lavoro, non possono che far presumere forme di evasione, perché nessuna impresa può mantenere così numerosi esercizi con risultati negativi, senza prendere provvedimenti per la loro eliminazione.

Accertamento imposte – Notificazioni

Domicilio ai fini tributari – Non può essere quello indicato nell’atto notarile perché abbia rilevanza per l’accertamento di imposte, ma solo quello che viene indicato con la speciale normativa dettata dall’art. 60, d.P.R. 29.09.1973, n. 600.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)

Sentenza n. 1 del 19/01/2012

Non è valida ai fini tributari l’elezione di domicilio effettuata in un atto notarile, come, ad esempio, quello di compravendita di un immobile, il cui contenuto sia rilevante ai fini dell’accertamento di imposte. L’elezione di domicilio in detto atto, infatti, si riferisce soltanto agli effetti civili dell’atto stesso mentre l’elezione di domicilio ai fini tributari non può essere effettuata che seguendo la speciale normativa dettata dall’art. 60, d.P.R. 29.09.1973, n. 600.

Accertamento imposte – Notificazioni

Notificazione di avviso di accertamento a società giuridicamente estinta – Nullità della notifica – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Ricci)

Sentenza n. 3 del 19/01/2012

E’ nulla la notificazione di un avviso di accertamento ad una società giuridicamente estinta perché cancellata dal Registro delle Imprese ed è, quindi, priva di ogni legittimazione sostanziale e processuale (vedi anche S.C. SS.UU., Sentenza 22.02.2010, n. 4062).

Accertamento imposte – Notificazioni

Vendita di cosa futura – Termine per la notifica dell’avviso di accertamento - Decorrenza.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Muntoni)

Sentenza n. 15 del 15/02/2012

Nella vendita di cosa futura (art. 1472 cod. civ.) l’effetto traslativo della proprietà si verifica nel momento in cui il bene è venuto ad esistenza (S.C., Sentenza 10.03.1997, n. 2126) ed è da tale momento che decorre il termine per la notifica dell’avviso di accertamento di una pretesa erariale (eventuale plusvalenza o altro).

Accertamento imposte – Notificazioni

Avviso di accertamento notificato prima del decorso di 60 giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione senza la giustificazione del motivo di urgenza per l’anticipata notificazione – Nullità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 2 (Pres. Maradei, Est. Sacchettini)

Sentenza 3823/02/2012

L’art. 12, comma 7, della legge 27.07.2012, n. 212, dispone che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste agli uffici impositori. Di conseguenza è nullo l’avviso di accertamento notificato al contribuente prima che sia decorso il termine di 60 giorni dalla consegna al contribuente del verbale di chiusura delle operazioni di verifica fiscale, salvo casi di particolare e motivata urgenza che devono essere esposti nello stesso atto impositivo.

Accertamento imposte – Notificazioni

Decadenza dal potere di promanazione per tardiva notifica – Dies a quo - Consegna all’Ufficiale Giudiziario od al Servizio postale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedine, Est. Meocci)
Sentenza n. 69 del 29/06/2012

Qualunque sia stata la modalità di trasmissione, va osservato come, in generale, in tema di notifica di un atto processuale (quando debba intervenire in un determinato termine) questa interviene al momento dell'affidamento dell'atto all'Ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. Tale generale principio trova applicazione anche in materia di notifica dell'atto tributario tramite il servizio postale, da tanto conseguendo la legittima tempestività della notifica effettuata con la consegna al servizio medesimo avanti lo spirare del termine di decadenza gravante sull'Ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia intervenuta successivamente alla scadenza del termine utile.

Accertamento imposte – Notificazioni

Nullità della notifica – Effetto sanante con la proposizione del ricorso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 130 del 17/10/2012

La notificazione di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento è legalmente inesistente, e pertanto non sanabile, se “eseguita in modo assolutamente non previsto dalla legge, in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcuna attinenza con il destinatario della stessa, risultando a costui del tutto estranea”. In caso diverso non può parlarsi di inesistenza, ma di nullità della notifica e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., la presentazione del ricorso ha l'effetto di sanare l'irregolarità della notificazione dell'atto.

Accertamento imposte – Notificazioni

Sanatoria della nullità della notifica dell'avviso di accertamento per il raggiungimento dello scopo (art. 156 cod. proc. civ.) – Sussiste solo se la proposizione del ricorso (con il suo eventuale effetto sanante) è avvenuta prima della scadenza del termine per notificare l'atto.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri)
Sentenza n. 66 del 22/10/2012

L'effetto sanante, ex art. 156 cod. proc. civ., della nullità di una notificazione di un avviso di accertamento derivante dalla proposizione del ricorso, che fa presumere la completa conoscenza dell'avviso di accertamento da parte del destinatario dell'atto irregolarmente notificato, si produce solo nel caso in cui il ricorso sia stato proposto entro il termine di scadenza per la notifica dell'avviso di accertamento (S.C. a Sezioni Unite, Sentenza 05.10.2004, n.19854).

Accertamento imposte – Notificazioni

Notificazione dell'avviso di accertamento prima del termine di 60 giorni dalla consegna al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni previsto dall'art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212 – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Cecchetti)
Sentenza n. 84 del 11/12/2012

L'art. 12, comma 7, legge 27.07.2000, n. 212, prevede che, allo scopo di consentire al contribuente la possibilità di comunicare osservazioni e richieste all'Ufficio impositore, non può essere emanato l'avviso di accertamento prima di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione salvo casi di particolare e motivata urgenza. Il mancato rispetto di

detto termine "sacrificando un diritto riconosciuto dalla legge al contribuente non può che comportare l'illegittimità dell'accertamento" (S.C. Sentenza 15.03.2011, n. 6088)

VIOLAZIONI E SANZIONI

VOCE

Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Rapporti tra sistema sanzionatorio, amministrativo e penale
Sanzioni amministrative (principi generali)
Sanzioni penali
Violazioni (principi generali)

Violazioni e sanzioni – Sanzioni amministrative (principi generali)

Sanzioni per violazioni giustificate da obiettiva incertezza della normativa tributaria - Applicabilità – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Muntoni)
Sentenza n. 15 del 15/02/2012*

L'art. 8 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, prevede che “La Commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”.

La S.C. ha elencato, a titolo esemplificativo, alcuni indici dell'oggettiva incertezza e, fra gli altri: “la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata, il contrasto tra opinioni dottrinali, la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente” (S.C. Sentenza 24.11.2007, n. 24670).

Violazioni e sanzioni – Sanzioni amministrative (principi generali)

Ruolo straordinario - Mancato pagamento di rateo per atto di adesione – Forza maggiore – Art. 6, d.lgs. 18.12.1997 n. 472 - Criteri ed onere della prova.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)
Sentenza n. 72 del 25/10/2012*

L'art. 6, d.lgs. 18.12.1997 n. 472 non chiarisce quando possono ricorrere circostanze di forza maggiore per il mancato pagamento di debito fiscale. Recente giurisprudenza ha osservato che queste possono rinvenirsi anche nella mancanza di liquidità per momentanee difficoltà economiche : sarà però necessario e corretto richiamare i principi di diritto secondo cui i casi di forza maggiore determinino l'impossibilità alla prestazione e quindi unicamente rinvenibili nel caso fortuito, pur osservando che la stessa momentanea crisi di liquidità economica può rientrare nell'ipotesi del caso fortuito soprattutto in periodo caratterizzato da grave crisi congiunturale, fermo però in tal caso restando a carico del debitore fiscale la rigorosa prova della circostanza omissiva.

Violazioni e sanzioni – Sanzioni amministrative (principi generali)

Compensazione effettuata senza preventiva istanza – Violazione equiparata all'omesso versamento – Legittimità della equiparazione e delle relative sanzioni – Non Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)
Sentenza n. 85 del 18/12/2012*

La compensazione del proprio credito d'imposta, senza avere prima presentato all'Amministrazione finanziaria la prevista istanza, non può essere equiparata all'omesso versamento con l'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 13, d.lgs. 18.12.1997, n. 471. Infatti la mancata presentazione dell'istanza per la compensazione del credito effettivamente sussistente, oltre a non essere oggetto di specifica sanzione, può essere considerata un errore puramente formale essendo incapace di produrre un danno per l'erario.

Violazioni e sanzioni – Violazioni (principi generali)

Compensazione eccedentaria orizzontale oltre il limite previsto dalla legge – Equiparazione al mancato versamento – Sussiste - Sanzioni applicabili: la metà del minimo ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 18.12.1997, n. 472.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)
Sentenza n. 110 del 27/11/2012*

La compensazione del debito per un'imposta con il credito per un'altra imposta oltre il limite previsto dalla legge comporta versamento inferiore al dovuto e tardivo adempimento con danno per l'erario. Poiché la sanzione prevista è pari a quella del versamento inferiore al dovuto (30% dell'importo non versato), quando la compensazione eccedentaria non appare strumentale all'evasione e considerato che ne è preclusa la definizione agevolata, sono ravvisabili le condizioni previste dall'art. 7, comma 4, d.lgs. 18.12.1997, n. 472, con l'applicazione della sanzione pari alla metà del minimo previsto.

CONTENZIOSO

VOCE

Atti, notificazioni e comunicazioni
Commissioni tributarie
Conciliazione giudiziale e extragiudiziale
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Esecuzione
Giudice tributario
Impugnazioni
Istruzione probatoria
Misure cautelari
Parti
Rapporto tra processo tributario e altri processi
Ricorso e introduzione
Sospensione, interruzione ed estinzione
Trattazione e decisione

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni

Mancata notificazione dell'appello ad una delle parti che ha partecipato al giudizio di primo grado – Inammissibilità dell'appello – Non sussiste se la parte, alla quale non è stato notificato l'appello, si è costituita in giudizio ed ha esplicito la sua difesa.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)

Sentenza n. 2 del 24/01/2012

L'omissione della notificazione dell'atto di appello ad una parte che aveva partecipato al giudizio di primo grado viene formalmente e sostanzialmente sanata se la parte cui doveva essere notificato l'appello si è costituita nel giudizio d'appello ed ha esplicito tutte le difese che ha ritenuto svolgere con riferimento alle questioni oggetto del procedimento.

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni

Notifica atto tributario a mani di persona non legata al destinatario da un rapporto di lavoro – Legittimità – Limiti – Onere della prova.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 39 del 17/04/2012

La regolarità della notifica può legittimamente intervenire anche quando effettuata a mani di persona non necessariamente legata da rapporto di lavoro col destinatario (qui persona giuridica), ma a questo correlabile anche solo in ragione di rapporto provvisorio e/o precario, ma pur tuttavia atto alla recezione delle notifiche per conto del medesimo. La prova, quanto all'insufficienza di tale rapporto, dovrà comunque ed esaustivamente ritenersi a carico del notificando attesa l'esistenza di altri rapporti idonei a configurare la richiesta qualità di modo che l'onere non potrà ritenersi assolto con la (eventuale) dimostrazione di inesistenza di lavoro dipendente fra consegnatario e destinatario della notifica.

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni

Notificazione a soggetto in relazione di amicizia con il contribuente – Nullità della notificazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Scripelliti)

Sentenza n. 54 del 04/05/2012

L'art. 139 cod. proc. civ. gradua le persone alle quali l'atto da notificare può essere consegnato presso la residenza del destinatario. In particolare, quando il destinatario fosse assente, indica tra i soggetti ai quali può essere consegnato l'atto, le persone di famiglia, le persone addette alla casa, quelle all'ufficio o all'azienda e, in secondo luogo, il portiere ed il vicino di casa che accetti di ricevere l'atto, persone sulle quali viene posto l'affidamento che l'atto sarà portato a conoscenza del destinatario. Poiché tra i soggetti che possono avere un collegamento con il destinatario sufficiente ad assicurare che l'atto pervenga al destinatario stesso, non è stata prevista dal legislatore la persona che possa avere una mera relazione di amicizia con il destinatario, l'atto che eventualmente rechi nella relata di notifica la relazione di amicizia della persona che ha preso in consegna l'atto, rende invalida la notificazione.

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni

Momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante - Consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario o all'Agente incaricato del servizio postale - E' tale.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manziona, Est. Mauceri)

Sentenza n. 85 del 21/06/2012

Per il soggetto notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario o all'Agente incaricato del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod.proc.civ. che vale anche per gli atti d'imposizione tributaria.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Competenza e giurisdizione su rateazione del pagamento di imposte e sanzioni risultanti da cartella esattoriale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli)

Sentenza n. 6 del 19/01/2012

Ogni questione attinente al pagamento di un debito tributario, essendo accessoria all'obbligazione principale è di competenza del giudice tributario, compresa quindi la controversia che ha per oggetto il diniego della richiesta rateazione del pagamento dilazionato di imposte, che, peraltro, essendo una fase che precede l'inizio della procedura esecutiva, non può rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Controversia concernente la Tariffa di Igiene Ambientale - Difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Lepri)

Sentenza n. 23 del 14/02/2012

Le controversie concernenti la Tia, Tariffa Igiene Ambientale, per effetto del d.l. 31.05.2010, n.78 convertito nella legge 30.07.2010, n.122, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per cui il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale è inammissibile per difetto di giurisdizione stante la natura non tributaria del ricorso.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Controversia concernente canoni concessori relativi allo sfruttamento di acque - Difetto di giurisdizione - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Lepri)

Sentenza n. 27 del 14/02/2012

Le cause concernenti i canoni concessori attinenti allo sfruttamento di acque (nella specie, circondario Empolese-Valdelsa) rientrano nella più generale categoria delle controversie di acque pubbliche per le quali l'art.140, r.d. 11.12.1933, n. 1775 e l'art. 143, r.d. 11.12.1933, n. 1775, stabiliscono, in tema di giurisdizione, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, essendo il canone di concessione di beni demaniali estraneo alla natura tributaria.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Riassunzione avanti la giurisdizione competente – Principi regolatori – Ammissibilità della riassunzione – Sussiste - Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Mauceri)

Sentenza n. 20 del 20/03/2012

Il processo erroneamente iniziato avanti al giudice che difetti di giurisdizione potrà essere continuato avanti il giudice effettivamente dotato di giurisdizione onde dar luogo ad una pronuncia di merito che concluda la vicenda processuale comunque iniziata . E' quindi corretta la riassunzione avanti il giudice dotato di idonea giurisdizione ed è infondata l'eccezione di tardività dovendosi far riferimento al momento della proposizione della impugnazione avanti il primo giudice ancorché sfornito di giurisdizione.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Cartella di pagamento recante l'importo delle spese di lite – Incompetenza della Commissione tributaria – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 2 (Pres. Maradei, Est. Balli)

Sentenza n. 87 del 12/04/2012

Va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione ad un ricorso contro la cartella di pagamento recante un importo relativo alle spese di lite relativa ad una condanna alle spese pronunciata dal Tribunale di Firenze, trattandosi di materia non attinente al processo tributario.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Canoni acqua – Incompetenza della Commissione tributaria – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Vezzosi)

Sentenza n. 85 del 15/05/2012

Sussiste il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di canoni acqua. Infatti, i canoni acqua non hanno natura tributaria in quanto costituiscono il corrispettivo di un servizio a domanda individuale.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Istanza all'Agente di riscossione per la rateazione – Rigetto dell'istanza – Giurisdizione delle Commissioni Tributarie – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, est. Di Rollo)

Sentenza n. 73 del 08/11/2012

La S.C. a Sezioni Unite con l'Ordinanza 07.10.2010, n. 20778, ha dichiarato, a seguito della riforma di cui all'art.12 della legge 28.12.2001, n. 448, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie in materia di impugnazione del diniego alla rateazione di un debito per imposte o tasse.

Contenzioso – Commissioni tributarie

Provvedimento di negazione alla rateizzazione del ruolo – Competenza del Giudice Tributario – Sussiste – Art. 2, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 - Atti esecutivi successivi – Competenza del Giudice Ordinario – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa)

Sentenza n. 88 del 20/11/2012

In caso di provvedimento negatorio di rateizzazione deve ritenersi competente il giudice tributario territorialmente competente a mente dell'art. 2, d.lgs. 31.12.1992 n. 546, mentre sugli atti esecutivi successivi alla cartella di pagamento la competenza è riservata al giudice ordinario non residuando alcuna questione né sull'an né sul quantum.

Contenzioso - Impugnazioni

Sentenza di primo grado recante un errore materiale nel dispositivo che non determina dubbi sul contenuto della decisione – Correzione del dispositivo della sentenza con ordinanza – Termine per l'impugnazione della sentenza - Decorrenza dal deposito della stessa e non dal deposito dell'ordinanza di correzione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)

Sentenza n. 1 del 13/01/2012

E' inammissibile l'appello contro una sentenza di primo grado notificato oltre il termine previsto dall'art. 51, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, qualora la sentenza, pur contenendo un errore materiale nel dispositivo, consenta, con il testo della motivazione, di percepire chiaramente l'effettivo contenuto della decisione. Infatti, il termine per l'impugnazione decorre dal deposito dell'ordinanza di correzione dell'errore soltanto se l'errore è tale da determinare oggettivi dubbi sull'effettivo contenuto della decisione.

Contenzioso - Impugnazioni

Ricorso per revocazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale per errore di fatto – Inammissibilità del ricorso – Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli)

Sentenza n. 4 del 17/01/2012

Non è ammissibile il ricorso per revocazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale se l'errore di fatto è stato commesso dalla Commissione Tributaria Provinciale ed è stato già impugnato con il ricorso in appello deciso con la sentenza poi impugnata per revocazione ed è comunque inammissibile lo stesso ricorso perché la stessa sentenza di cui viene richiesta la revocazione è ancora impugnabile per cassazione (S.C. Sentenza, 18.05.2007, n. 11596).

Contenzioso - Impugnazioni

Estinzione del giudizio pronunciata dalla S.C. – Art. 393 cod.proc.civ. – Effetti – Difetto di riassunzione – Irrilevanza per difetto di interesse.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 34 del 01/02/2012

La pronuncia di estinzione del giudizio resa dalla S.C. comporta ex art. 393 cod. pro .civ. il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento e dunque il completo accoglimento delle ragioni erariali posto che la declaratoria di estinzione del processo travolge la sentenza di primo grado, ma non l'atto amministrativo che non è atto processuale bensì atto oggetto di impugnazione. Pertanto la A.F. difetta di interesse a riassumere il giudizio dopo la sentenza della S.C. in quanto l'estinzione del giudizio conseguente alla mancata riassunzione produce esclusivamente conseguenze favorevoli per la stessa Amministrazione col rendere definitivo l'atto.

Contenzioso - Impugnazioni

Eccezione, in sede di appello, relativa alla sola pretesa irregolare notifica dell'atto di accertamento e mancata impugnazione della cartella di pagamento – La cartella rimane atto valido e la pretesa tributaria diviene definitiva.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)

Sentenza n. 10 del 09/02/2012

Il difetto di notifica dell'atto di accertamento non è illimitatamente deducibile dovendosi formulare ricorso in occasione dell'atto immediatamente successivo di cui il contribuente abbia formale conoscenza. La mancata impugnazione della cartella di pagamento non consente l'indagine sulla regolare notifica dell'atto presupposto e rende definitiva la pretesa tributaria.

Contenzioso - Impugnazioni

Divieto di acquisizioni di prove nuove rispetto a quelle prodotte nel giudizio di primo grado - Possibilità di produrre ulteriori documenti in sede di gravame ancorché preesistenti al giudizio svoltosi in Commissione tributaria provinciale - Limiti e

condizioni.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Drigani)
Sentenza n. 11 del 10/02/2012*

La facoltà di produrre nuovi documenti in appello subisce i limiti propri del giudizio di secondo grado in cui non è consentito l'ampliamento della materia del contendere. Di conseguenza è consentita la produzione in appello solo di documenti che abbiano una mera funzione di supporto probatorio delle pretese e delle considerazioni già svolte da ciascuna delle parti e non invece di documenti che determinino la necessità di ulteriori contestazioni o deduzioni.

Contenzioso - Impugnazioni

Mancanza di specifici motivi di gravame – Inammissibilità dell'appello - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Mauceri)
Sentenza n. 8 del 15/02/2012*

L'effetto devolutivo dell'impugnazione comporta il riesame del giudice d'appello delle questioni già oggetto del ricorso introduttivo. Tuttavia tale effetto rimane circoscritto alle questioni delle quali si intende ottenere il riesame. Senza l'indicazione degli specifici motivi di gravame l'appello è privo di uno dei suoi elementi essenziali di qui la sua inammissibilità come sanzione espressamente prevista dall'art 53, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Contenzioso - Impugnazioni

Appello con nuove argomentazioni e relativi nuovi documenti – Inammissibilità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Muntoni)
Sentenza n. 17 del 23/02/2012*

In sede di appello non sono ammissibili nuove argomentazioni con relative nuove prove, non proposte nel ricorso introduttivo. (Nel caso di specie, per vincere la presunzione che aveva dato luogo all'accertamento di una plusvalenza, il contribuente, nel ricorso introduttivo, si era limitato a sostenere che l'onere probatorio incombeva sull'Ufficio senza darsi cura di confutare il fatto).

Contenzioso - Impugnazioni

Giudicato esterno – Criteri.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova)
Sentenza n. 14 del 02/03/2012*

L'interpretazione del giudicato esterno deve essere effettuata, in primo luogo, sulla base del tenore letterale del titolo giudiziale valutato alla stregua del dispositivo e della motivazione che lo sostiene, con la conseguenza che se, solo al suo esito, esista obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione dovranno prendersi in considerazione le domande delle parti sulla base delle quali il titolo si è formato. In secondo luogo, la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale andrà individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, tale principio rendendosi applicabile quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di condanna o di accertamento e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato od incompleto, si presti ad integrazione. Tale principio non trova invece applicazione quando il dispositivo manchi del tutto posto che il tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia sulla domanda o capo di essa di modo che la domanda, od il giudicato relativo, non potrà desumersi da affermazioni contenute nella parte motiva.

Contenzioso - Impugnazioni

Appello – Produzione documentale – Art. 58 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 – Art. 345 cod.proc.civ. – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)
Sentenza n. 21 del 16/04/2012*

L'art. 58 d.lgs. 31.12.1992 n.546 consente alle parti di produrre nuovi documenti in sede di gravame posto che la norma, a differenza dell'art. 345 cod.proc.civ. - che prevede la non ammissibilità di nuovi mezzi di prova -, consente la produzione indipendentemente dal fatto che l'interessato ne avesse o meno la disponibilità in prime cure. E tanto perché il processo tributario gode, a fronte di una restrizione della tipologia delle prove consentite, di una maggior apertura sui termini per le produzioni documentali che opera nei confronti di tutte le parti in causa.

Contenzioso - Impugnazioni

Appello notificato non a mezzo di ufficiale giudiziario - Obbligo di deposito della copia dell'atto presso la segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Ciacci)
Sentenza n. 66 del 17/05/2012*

Qualora l'atto di appello non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve depositare copia dell'atto di appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il mancato deposito dell'atto di appello presso l'ufficio della segreteria della Commissione tributaria suddetta rende inammissibile l'appello (S.C., Sentenza 13.10.2011, n. 21077).

Contenzioso - Impugnazioni

Esecuzione erariale della decisione di primo grado – Revoca dell'atto impositivo – Acquiescenza preclusiva all'appello – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)
Sentenza n. 64 del 20/06/2012*

La spontanea esecuzione da parte dell'Ufficio alla sentenza favorevole al contribuente mediante revoca dell'atto impositivo, posto a base della cartella esattoriale impugnata ed annullata dalla decisione di primo grado, non ha effetto preclusivo né costituisce acquiescenza preclusiva all'appello neanche in presenza di riserva di impugnazione non comunicata al contribuente vittorioso.

Contenzioso – Impugnazioni

Proposizione dell'appello oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. - Causa introdotta prima del 04.07.2009 - Ammissibilità - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Muntoni)
Sentenza n. 73 del 05/07/2012*

E' ammissibile l'appello proposto oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., per le cause introdotte prima del 4 luglio 2009 (data di entrata in vigore della legge 18.06.2009 n. 69, che con l'art. 46 ha modificato in sei mesi il termine prima previsto di un anno) in quanto, per tali cause, il termine per l'impugnazione è ancora il vecchio termine di un anno.

Contenzioso - Impugnazioni

Appello notificato oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza – Inammissibilità - Sussiste – Applicabilità del secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ. - Condizioni.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Baldini)
Sentenza n. 35 del 09/07/2012*

E’ inammissibile l’appello notificato oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza, termine previsto nel caso in cui la sentenza stessa non sia stata notificata. Né può essere applicato il secondo comma dell’art. 327 cod. proc. civ. in sede di impugnazione dopo che il rapporto processuale si è regolarmente costituito.

(Nel caso di specie, il contribuente si era regolarmente costituito nel giudizio di primo grado).

Contenzioso - Impugnazioni

Mancata indicazione dei punti della sentenza appellata dei quali viene chiesta la revisione critica - Inammissibilità dell’appello – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Pedone)
Sentenza n. 130 del 14/12/2012*

La mancata indicazione nell’atto di appello dei motivi specifici dell’impugnazione cioè dei rilievi critici che vengono mossi alla sentenza di primo grado ai fini della sua revisione, rende l’appello inammissibile.

Contenzioso - Istruzione probatoria

Fotocopie di documenti attestativi dell’evasione fiscale – Utilizzabilità probatoria – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 315 del 19/12/2012*

Le fotocopie di documenti utilizzati per l’evasione fiscale ne costituiscono prova dovendosi rilevare come le tracce “in nero” delle operazioni economiche (o “brogliacci”) pur privi delle forme sacramentali della contabilità “ufficiale” costituiscono un elemento su cui il giudice può e deve formare il proprio convincimento.

Contenzioso - Misure cautelari

Ricorso avverso il provvedimento presidenziale favorevole al sequestro conservativo dei beni del contribuente – Idoneità della sentenza ad assicurare il contraddittorio – Sussiste – Onere della A.F. di motivazione dell’atto amministrativo – Limiti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 8 del 19/01/2012*

La procedura giudiziale attraverso la quale si giunge alla pronuncia della sentenza è di per sé idonea ad assicurare il contraddittorio ed una adeguata motivazione. L’esigenza di motivazione dell’atto amministrativo e di contestazione al contribuente dei dati acquisiti grava sulla amministrazione quando essa promani un atto ex sé lesivo delle posizioni soggettive del contribuente, ma non quando si rivolge alla A.G. che dovrà essa assicurare contraddittorio e motivazione, se del caso anche disattendendo le pretese fiscali.

Contenzioso - Misure cautelari

Art. 22, d.lgs. 18.12.1997 n. 472 - Configurabilità – Privilegio del controllo giurisdizionale sull’atto definitivo – Sussiste - Art. 47, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 – Conseguenze.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 9 del 19/01/2012

L'art. 22, d.lgs. 18.12.1997 n. 472, nel porre delicati problemi di coordinamento tra contenzioso relativo alle misure cautelari previste e quello relativo all'atto di contestazione delle infrazioni o di accertamento del credito tributario che costituisce il presupposto delle misure stesse, deve essere interpretato nel senso di privilegiare il controllo giurisdizionale sull'atto definitivo in quanto costituisce la sede in cui l'A.G. ha piena cognizione del rapporto. Tale opzione trova supporto normativo nella specifica norma secondo cui la pronuncia di merito favorevole al contribuente caduca le misure preventive, dovendosi aggiungere che la eventuale sospensione di cui all'art. 47, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 determina la (provvisoria) inesistenza dell'atto impugnato e quindi la decadenza delle misure ex art. 22 ove non emesso un atto efficace nei termini previsti.

Contenzioso - Parti

Assistenza tecnica – Procura su foglio separato – Necessità che il foglio sia materialmente collegato al ricorso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)
Sentenza n. 4 del 24/01/2012

La procura ad litem anche se rilasciata al difensore del ricorrente su un foglio separato, ma congiunto materialmente al ricorso va considerata validamente apposta in calce al ricorso stesso (S.C. Sentenza 29.12.2011, n. 29591).

Contenzioso - Parti

Estinzione del giudizio per cessata materia del contendere conseguente ad atto di autotutela dell'Amministrazione finanziaria comunicato al contribuente dopo l'instaurazione del contenzioso – Soccombenza virtuale dell'Ufficio e spese del giudizio a carico dello stesso.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)
Sentenza n. 14 del 08/02/2012

L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in seguito alla emissione di un richiesto (dal contribuente) atto di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, comunicato allo stesso contribuente soltanto dopo che lo stesso aveva presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, non può comportare la compensazione delle spese tenuto conto che il comma 3 dell'art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 è norma dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte Costituzionale, Sent. 12.07.2005, n. 274). Va applicata, infatti, la regola della soccombenza virtuale, perché il chiesto ed il disposto atto di annullamento consegue all'illegittimità manifesta dell'atto annullato sin dal momento della sua emanazione (S.C., Sentenza 26.10.2011, n. 22231).

Contenzioso - Parti

Gravame presentato da società cancellata dal registro delle imprese - Inammissibilità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)
Sentenza n. 34 del 08/03/2012

La modifica apportata dall'art. 4 d.lgs. 17.01.2003 n.6, a partire dal 01.01.2004, ha stabilito una nuova disciplina in tema di cancellazioni delle società di capitali dal registro delle imprese. Per effetto del citato d.lgs. 6/2003 il nuovo art. 2495 cod.civ., che sostituisce il precedente art. 2456 cod.civ., come chiarito definitivamente dalla sentenza n. 4062 del

22.02.2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, determina la contestuale e definitiva estinzione del soggetto giuridico con conseguente perdita della legittimazione processuale. Va quindi dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da società cancellata dal registro delle imprese.

Contenzioso - Parti

Cartella esattoriale – Estromissione dal giudizio della Agenzia delle Entrate – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Pisano)
Sentenza n. 22 del 16/04/2012*

L'Agenzia delle Entrate non può essere estromessa dal giudizio avente ad oggetto l'impugnativa del ruolo posto che, ancorché con motivi che il giudicante poi potrà dichiarare infondati e non meritevoli di accoglimento, le doglianze si rivolgono, pur in modo surrettizio, anche agli aspetti sostanziali dell'accertamento della pretesa impositiva e non solo contro vizi intrinseci del ruolo medesimo.

Contenzioso - Parti

Concessionario del servizio di riscossione - Onere esclusivo di chiamata in causa dell'ente creditore nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Di Rollo)
Sentenza n. 32 del 16/04/2012*

L'art 39, del d.lgs. 13.04.1999, n. 112 prevede che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. In detti casi la chiamata in causa dell'ente impositore è un onere che grava esclusivamente sul concessionario, senza la necessità che il giudice adito debba integrare il contraddittorio.

Contenzioso - Parti

Accertamento – Inesistenza del soggetto destinatario per intervenuta cancellazione dal Registro delle imprese – Effetto estintivo – Sussiste – Intramissibilità del diritto controverso – Sussiste – Effetti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi)
Sentenza n. 236 del 03/10/2012*

La cancellazione dal Registro delle Imprese ha irreversibile effetto estintivo talché non potrà residuare in capo alla società cancellata una qualsiasi legittimazione attiva o passiva. Conseguenza che i contenziosi che abbiano ad oggetto l'accertamento di debiti (ovvero crediti) anche fiscali non potranno essere proseguiti, tanto derivando dalla natura intramissibile del diritto controverso per cui l'evento della cancellazione non varrà a determinare, nei suoi effetti processuali, l'interruzione del giudizio, ma il venir meno della giurisdizione e quindi, sempre processualmente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Contenzioso - Parti

Legittimazione a stare in un giudizio riguardante un bene acquistato e concesso in locazione finanziaria – Il conduttore della locazione finanziaria è parte attiva nel giudizio in quanto portatore di un interesse proprio.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)
Sentenza n. 146 del 23/11/2012*

Il conduttore di una locazione finanziaria concessa da una società di leasing che aveva acquistato il bene oggetto della locazione finanziaria, nel caso di un giudizio tributario promosso contro l'avviso di accertamento di maggior valore di quel bene, anche se non è parte formale del rapporto tributario controverso, è parte legittima del processo in quanto portatore di un personale interesse all'esito del giudizio.

Contenzioso - Rapporto tra processo tributario e altri processi

Giudizio tributario - Sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - Criteri di applicabilità.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Turri)
Sentenza n. 27 del 27/03/2012*

La sentenza di patteggiamento resa ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce elemento di prova nel giudizio tributario consentendo a quel giudice di avvalersi, con autonoma valutazione, degli elementi desumibili dalla sentenza stessa.

Contenzioso – Ricorso e introduzione

Termini per il ricorso - Notifica del provvedimento in date diverse sia presso la sede sociale sia dell'Ente sia presso la persona fisica che lo rappresenta – Termine più sfavorevole al contribuente – Non sussiste – Notifica presso la sede sociale - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Pichi)
Sentenza n. 2 del 17/01/2012*

Ove il provvedimento tributario sia stato notificato, in date diverse, presso la sede sociale dell'Ente e presso il domicilio della persona fisica che lo rappresenta, non si dovrà avere, al fine del computo dei termini per il ricorso, il termine più sfavorevole al contribuente, ma come dies a quo dovrà aversi quello della notifica presso la sede sociale perché questo è il normale luogo di notifica che il legislatore ha previsto per le persone giuridiche.

Contenzioso – Ricorso e introduzione

Ricorso cumulativo alla Commissione tributaria provinciale - Configurazione litisconsorzio tributario - Limiti.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Calussi)
Sentenza n. 19 del 27/01/2012*

Nel processo tributario un ricorso collettivo e cumulativo è ammissibile solo quando i provvedimenti impugnati si risolvano in un unico fatto storico nei confronti di più contribuenti e il ricorso, pur proposto da uno o più obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria dei ricorrenti bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dell'atto impugnato.

Contenzioso – Ricorso e introduzione

Cartella esattoriale – Preventiva comunicazione – Art. 7, legge 27.07.2000, n. 212 - Natura – Impugnabilità – Sussiste – Ammissibilità del ricorso – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Torriti)
Sentenza n. 20 del 09/03/2012*

La comunicazione erariale – qui sostanzialmente di diniego allo sgravio del ruolo per tardività dei pagamenti inerenti il richiesto provvedimento di condono - pur priva degli elementi previsti dall'art. 7, legge 27.07.2000, n. 212, tuttavia presenta un contenuto che, dal punto di vista sostanziale, la caratterizza come un atto di diniego all'agevolazione richiesta ed

è quindi legittimo che parte contribuente si cauteli con la sua impugnazione rendendo così ammissibile l'introdotto ricorso.

Contenzioso – Ricorso e introduzione

Cartella esattoriale – Conseguenza di avviso bonario non opposto – Inammissibilità del ricorso – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)

Sentenza n. 35 del 02/04/2012

L'avviso bonario costituisce una mera comunicazione e non è dunque atto tributario impugnabile non essendo atto impositivo, ma, appunto, un mero atto informativo della pretesa impositiva. Conseguenza che la sua mancata impugnazione non può dar luogo alla promanazione di cartella esattoriale.

Contenzioso – Ricorso e introduzione

Preavviso di fermo amministrativo - Autonomia impugnabilità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)

Sentenza n. 30 del 05/04/2012

Il preavviso di fermo amministrativo si configura come comunicazione di iscrizione a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla notifica ed è l'unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza della esistenza nei suoi confronti di un fermo sull'autoveicolo. Il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile ed è consentito anche il controllo sulla legittimità dello stesso in quanto deve ritenersi impugnabile ogni atto che porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria da cui sorge l'interesse ex art. 100 cod. proc. civ. ad invocare una tutela sulla legittimità della pretesa impositiva.

Contenzioso – Ricorso e introduzione

Costituzione in giudizio del resistente - Inosservanza del termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso - Nullità della tardiva costituzione ed estromissione dal processo del resistente - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Torriti)

Sentenza n. 46 del 11/05/2012

La costituzione del resistente (Agenzia delle Entrate, Ente Locale, Concessionario di servizio di riscossione ecc) è un onere e non un obbligo in quanto, non esistendo nel processo tributario l'istituto della contumacia, il processo potrebbe aver luogo, anche senza la partecipazione dell'Ufficio tributario che ha emesso il provvedimento. Pertanto, l'inosservanza del termine fissato per la costituzione non determina l'estromissione dal processo del resistente e non esclude la possibilità dello stesso di interloquire nel processo attraverso proprie controdeduzioni. Semmai la tardività della costituzione preclude la possibilità di indicare mezzi di prova, proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio chiedere la chiamate di terzi in causa. Altre conseguenze sul piano processuale proprie della mancata costituzione sono l'impossibilità di ricevere l'avviso di fissazione della udienza, di ricevere la notifica dell'istanza di pubblica udienza e la comunicazione del dispositivo della sentenza reso pubblico col deposito della sentenza.

Contenzioso – Ricorso e introduzione

Contributo unificato – Art. 14, comma 6 quater, lettera f), d.P.R. 30.05.2002 n. 115 – Non sussiste - Determinazione del valore – Criteri – Art. 14, comma 3 bis, d.P.R. 30.05.2002 n. 115 – Applicabilità.

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Pulvirenti, Est. Fugacci)
Sentenza n. 239 del 27/06/2012

Nel processo tributario, in caso di sanzionato pagamento del contributo unificato per pretesa omessa dichiarazione del valore nell'atto introduttivo, non opera la presunzione di valore di cui all'art. 14, comma 6 quater, lettera f), d.P.R. 30.05.2002 n. 115 sulle spese di giustizia che va invece riferita soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pur successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della controversia.

Va invece applicato l'art. 14, comma 3 bis, d.P.R. 30.05.2002 n. 115 il quale, seppur non facendo riferimento al valore di cui all'atto introduttivo, pur tuttavia concede che possa considerarsi valida la dichiarazione del valore resa al di fuori dell'atto introduttivo purché questa sia antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia sottoscritta dal difensore.

Contenzioso – Ricorso e introduzione

Contenuto del ricorso – Assoluta incertezza della domanda e motivazioni generiche – Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)
Sentenza n. 94 del 19/07/2012

E' inammissibile il ricorso nel quale non sia indicato l'oggetto della domanda, che ha la funzione di delimitare l'ambito del processo, in quanto il giudice è vincolato al rispetto del principio processuale della corrispondenza tra il richiesto ed il pronunciato. E' altresì inammissibile il ricorso nel quale vengono espresse motivazioni assolutamente generiche come, ad esempio, la sola affermazione dell'illegittimità dell'atto contro il quale si ricorre senza esplicitare le ragioni della sua illegittimità.

Contenzioso – Ricorso e introduzione

Sottoscrizione del ricorso in appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, non sottoscritto dal direttore, ma da soggetto non espressamente delegato – Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Guiducci)
Sentenza n. 52 del 07/09/2012

Il potere di manifestare la volontà della pubblica amministrazione spetta al titolare dell'Ufficio o ad un funzionario da questi specificamente delegato. Pertanto risulta inammissibile l'atto di appello sottoscritto da un funzionario al quale non sia stata conferita la delega con atto separato o in via generale mediante la preposizione del funzionario al settore del contenzioso ovvero non abbia la qualifica di dirigente.

Contenzioso – Sospensione, interruzione ed estinzione

Riduzione per autotutela dell'importo preteso ed emissione di nuovo avviso di accertamento - Proposizione di nuovo ricorso – Estinzione del primo giudizio per sopravvenuto difetto di interesse - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 103 del 04/07/2012

Non può estinguersi per cessazione della materia del contendere il giudizio introdotto da un regolare ricorso contro un avviso di accertamento recante la pretesa di un dato importo, perché, successivamente, l'importo accertato è stato ridotto in autotutela. Infatti l'emissione di un nuovo avviso di accertamento con l'importo ridotto, regolarmente opposto con altro ricorso, ha dato luogo ad un nuovo giudizio. Pertanto l'estinzione del primo giudizio non può

avvenire per la cessata materia del contendere, ma per il sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del primo giudizio.

Contenzioso - Trattazione e decisione

Tempestività della produzione documentale in sede di gravame - Art. 32, comma 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, art. 50, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e art. 61, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Esigenza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Cecchetti)

Sentenza n. 26 del 30/03/2012

Nel processo tributario di appello, a mente del combinato disposto dall' art.32, comma 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, dall'art. 50, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e dall'art. 61, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, le parti possono presentare documenti fino a 20gg. liberi prima della data di trattazione e tale termine si connota di perentorietà , sanzionabile dunque con la decadenza di cui all'art. 152, comma 2 cod. proc. civ., atteso che il termine in questione persegue la garanzia del rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. E' pertanto inibito al giudice del gravame l'utilizzo di documenti così tardivamente prodotti.

TERRITORIO

Catasto

CATASTO

VOCE

Accertamenti tecnici
Accertamento e liquidazione
Agevolazioni ed esenzioni
Commissioni censuarie
Condono edilizio
Contenzioso
Convenzioni
Decentramento
Denuncia di variazioni: catasto terreni
Denuncia di variazioni: catasto urbano
Dichiarazione di nuova costruzione
Disposizioni generali
Domande di voltura
Estimi catastali e classamento: catasto terreni
Estimi catastali e classamento: catasto urbano
Estimi catastali e classamento: disposizioni generali
Fabbricati rurali
Intestazione dei beni
Libri fondiari
Mappe catastali
Particella catastale
Pubblicazione degli atti
Punti fiduciari
Reddito agrario e dominicale
Rendita catastale
Rilevamento catastale
Rimborsi
Servizi informatici
Territori montani
Tipo di frazionamento
Tipo mappale
Tipo particellare
Tributi speciali catastali
Violazioni e sanzioni
Visure e certificazioni

Catasto - Denuncia di variazioni: catasto urbano

Diminuzione del numero dei vani per abbattimento di una tramezzatura interna – Diverso classamento – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Mauceri)

Sentenza n. 126 del 15/10/2012

La revisione del classamento oltre che per una revisione generale ordinaria può avvenire in ragione della facoltà del possessore dell'immobile di richiedere una diversa classificazione catastale in conseguenza di una significativa modificazione strutturale dell'immobile stesso. Non può essere considerata, come nel caso di specie, una variazione significativa e non giustifica una diversa classazione l'ampliamento di un vano conseguito con l'abbattimento di un tramezzo.

Catasto – Estimi catastali e classamento: catasto urbano

Richiesta di diversa classificazione catastale giustificata da significative modificazioni strutturali dell'immobile - Legittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Mauceri)

Sentenza n. 68 del 26/09/2012

Ai possessori di immobili va riconosciuta la facoltà di richiedere una diversa classificazione catastale (S.C., Sentenza 8.9.2008, n. 22557). L'istanza di revisione del classamento, tuttavia, deve essere giustificata dall'insorgenza di significative modificazioni strutturali o comunque con modificazioni di rilievo dello stato dell'immobile.

Catasto - Rendita catastale

Notifica atti attributivi rendita catastale - Condizione per la loro efficacia - Utilizzabilità della rendita una volta notificata per annualità d'imposta sospese - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)

Sentenza n. 12 del 28/02/2012

L'art 74, comma 1, legge 21.11.2000, n.342 che stabilisce, a decorrere dall'01/01/2000, che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione, deve interpretarsi nel senso che è impossibile giuridicamente utilizzare una rendita se non notificata. Tuttavia tale norma non esclude affatto la utilizzabilità di tale rendita una volta notificata per annualità d'imposta per così dire sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso.

ECONOMIA PUBBLICA

Finanza pubblica

FINANZA PUBBLICA

VOCE

Contabilità nazionale e degli enti pubblici
Decentramento fiscale
Debito pubblico
Finanze comunitarie: gestione
Finanze comunitarie: risorse
Finanziamenti comunitari
Finanziamenti nazionali
Organi della finanza pubblica
Sviluppo, programmazione economica e innovazione

Finanza pubblica - Finanziamenti nazionali

Ruolo – Recupero delle somme qualificate come “aiuto di stato” – Interessi - Criteri applicativi. – d.l. 15.02.2007 n. 10 art. 1, Reg. Comunitario 21.04.2004 n. 794.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 289 del 05/12/2012

Il regolamento comunitario 21.04.2004 n. 794 ha previsto il calcolo degli interessi col sistema degli “interessi composti” ai fini del ripristino della situazione precedente a seguito di illegittima concessione dell’aiuto e conformemente alla prassi finanziaria generale e tale sistema è stato poi recepito dal legislatore nazionale con d.l. 15.02.2007 n. 10, art. 1 . Conseguente che il regolamento in questione si applica solo per il futuro e quindi per i periodi di morosità successivi all’entrata in vigore del d.l. n. 10, mentre per i periodi anteriori andranno applicate le precedenti disposizioni.